GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — MERCOLEDI 17 NOVEMBRE — NUM. 268

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M., *nell'udienza del 23 ottobre 1886, del Ministro delle Finanze, incaricato degli affari del Tesoro, sul Decreto N. 4149.*

SIRE,

Nei decorsi anni fu riconosciuto necessario accordare un compenso speciale ai funzionari di pubblica sicurezza residenti nei luoghi maggiormente colpiti dal colera, in considerazione dei servizi straordinari cui erano obbligati, e delle maggiori spese che dovevano sostenere per le eccezionali condizioni economiche ed igieniche prodotte dal morbo.

Anche in quest'anno, essendosi il colera manifestato in varie provincie del Regno, fu disposta la concessione di soprassoldi e compensi straordinari ai funzionari suddetti; e poichè nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso non trovasi al riguardo stanziato alcun fondo, nè si potrebbe supplire all'uopo coll'assegnazione normale del capitolo n. 39: « *Gratificazioni, indennità e compensi ad ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, il Consiglio dei Ministri ha ritenuto indispensabile ed urgente far ricorso al fondo di riserva per le *Spese impreviste*, deliberando la prelevazione dal medesimo della somma di lire 15,000, da portarsi in aumento al capitolo n. 39 sovracitato.

A tale effetto il riferente si onora sottoporre alle deliberazioni della M. V. il seguente decreto

Il Numero **4149** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *Spese impreviste* proposto in lire 4,000,000, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1886-87, del quale fu accordato l'esercizio provvisorio a tutto dicembre 1886 colla legge 30 giugno 1886, n. 3937, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 2,463,750, rimane disponibile la somma di lire 1,536,250;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze ed incaricato degli affari del Tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo di riserva per le *Spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1886-87, è autorizzata una 12ª prelevazione nella somma di lire quindicimila (15,000) da portarsi in aumento al capitolo num. 39: « Gratificazioni, indennità e compensi ad ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 23 ottobre 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Relazione a S. M., *nell'udienza del 23 ottobre 1886, del Ministro delle Finanze, incaricato degli affari del Tesoro, sul Decreto N. 4150.*

SIRE,

Dall'andamento del servizio sanitario nel nuovo lazzaretto dell'Asinara risultò all'evidenza fino dallo scorso anno la necessità di procedere ad una serie di ulteriori lavori per sistemare quello stabilimento in conformità alle esigenze cui deve soddisfare.

Era intendimento del Governo di presentare all'uopo uno speciale disegno di legge al Parlamento; ma siccome la ricomparsa dell'epidemia colerica rese indispensabile ed urgente di por mano ai lavori complementari, si determinò di supplire alla spesa relativa coi fondi stanziati al capitolo n. 8: « Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanità marittima » del bilancio del Ministero della Marina per l'esercizio corrente.

Se non che l'esigua assegnazione di quel capitolo non consentì valersi a tale uopo della medesima che per circa lire 20,000, mentre la spesa incontrata per detti lavori ascese a lire 120,000.

Occorrendo pertanto di poter sollecitamente disporre della somma di lire 100,000 per provvedere al pagamento di maggiori spese già eseguite, il Consiglio dei Ministri deliberò di procedere ad una corrispondente prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, mediante il decreto che il riferente si onora di rassegnare all'approvazione della M. V.

Il Numero **4150** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *Spese impreviste* proposto in lire 4,000,000, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1886-87, del quale fu accordato l'esercizio provvisorio a tutto dicembre 1886 colla legge 30 giugno 1886, n. 3937, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 2,478,750 rimane disponibile la somma di lire 1,521,250;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, ed incaricato degli affari del Tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo di riserva per le *Spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1886-87, è autorizzata una 13ª prelevazione nella somma di lire centomila (lire 100,000) da portarsi in aumento al capitolo num. 8: « Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanità marittima » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 23 ottobre 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con RR. decreti del 25 settembre 1886:

Rispoli Gaetano, pretore del mandamento di Ribera, è tramutato al mandamento di Bivona.

Perazzi Giovanni, pretore del mandamento di Cesana Torinese, è tramutato al mandamento di Ceriana.

Boccaccio Eugenio, pretore del mandamento di Ceriana, è tramutato al mandamento di Cortemiglia.

Sanguinetti Antonio, pretore del mandamento di Gangi, è tramutato al mandamento di San Damiano d'Asti.

Osboli Francesco, pretore del mandamento di Bagolino, è tramutato al mandamento di Piove di Sacco.

Barea Luigi, pretore del mandamento di Crevalcuore, è tramutato al mandamento di Asolo.

Ferri Giacomo, pretore del mandamento di Loreo, è tramutato al mandamento di Crevalcuore.

Migliaccio Giovanni, pretore del mandamento di Chiaravalle Centrale, è tramutato al mandamento di Badolato, lasciandosi quello di Chiaravalle Centrale vacante per l'aspettativa del pretore Villa Marcello.

Prospero Luigi, pretore già titolare del mandamento di Badia Polesine, ora in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio nello stesso mandamento di Badia Polesine dal 1° ottobre prossimo venturo.

Ricci Alfredo, pretore del mandamento di Cammarata, è collocato a sua domanda in aspettativa per motivi di famiglia per tre mesi, dal 1° ottobre 1886, conservandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Cammarata.

Paganelli Eugenio, procuratore esercente in Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Villarosa, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Alaimo Giuseppe, reggente pretore nel mandamento di Villarosa, è tramutato al mandamento di Gangi.

Fanelli Carmine, uditore destinato alle funzioni di vicepretore nel mandamento di Napoli Avvocata, è tramutato al mandamento di Riccia.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Si rende noto che con effetto dal 1° dicembre 1886 è esteso alle Collettorie postali di 1ª classe il servizio delle associazioni ai giornali dell'interno del Regno.

Le condizioni sono le stesse che quelle stabilite per gli Ufizi postali, e cioè per ogni associazione dovrà essere pagato il diritto fisso di 20 centesimi.

Roma, addì 13 novembre 1886.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

In seguito alle misure contumaciali imposte nei porti delle repubbliche del Plata alle provenienze da Genova, sono sospesi fino a nuovo avviso i viaggi dei piroscafi della Navigazione Generale Italiana in partenza da Genova per l'America Meridionale ogni mercoledì, e quelli dei piroscafi della linea « La Veloce » in partenza da Genova il 3 ed il 18 di ogni mese.

Le corrispondenze per l'America del Sud saranno quindi d'ora innanzi spedite esclusivamente per la via del Cenisio per aver corso alternativamente coi piroscafi inglesi e francesi in partenza da Southampton, da Bordeaux e da Lisbona nei giorni 5, 9, 13, 20, 23, 24 e 29 d'ogni mese, ogni due sabati dal 20 novembre e ogni due mercoledì dal 24 novembre.

Le partenze da Roma corrispondenti alle vie ed ai mezzi sopra indicati avranno luogo col treno 6 alle ore 11 5 pom. dei giorni 2, 4, 6, 8, 17, 18, 21 e 24 di ogni mese, di ogni due mercoledì dal 17 novembre e di ogni due giovedì dal 18.

Roma, addì 16 novembre 1886.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 13 corrente, in Mel, provincia di Belluno, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Roma, li 14 novembre 1886.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Per effetto delle settantadue estrazioni a sorte eseguitesi nei decorsi anni per l'estinzione del debito creato colla legge 9 luglio 1850 (Sardegna), rimasero vigenti n. 167 obbligazioni di detto prestito i capitali delle quali sono senz'altro divenuti rimborsabili al 1° febbraio 1887, in unione al premio spettante a 22 delle medesime ad esse rispettivamente assegnabile per via di estrazione a sorte, a norma della tabella d'ammortamento approvata col R. decreto 5 giugno 1851.

Ciò stante si avverte il pubblico che nel giorno di martedì 30 novembre corrente ad ore 9 ant. in una sala di questa Direzione generale nel palazzo del Ministero delle Finanze, via Goito in Roma, con accesso al pubblico, si procederà colle prescritte formalità alle seguenti operazioni, cioè:

1. All'abbruciamento delle obbligazioni sortite nelle precedenti estrazioni e presentate al rimborso entro il corrente semestre;
2. Alla estrazione a sorte dei numeri ordinali delle suddette 22 obbligazioni cui spetta il premio summenzionato del montare come segue:

Alla 1ª estratta	L. 33,330
» 2ª »	» 10,000
» 3ª »	» 8,000
» 4ª »	» 6,670
» 5ª »	» 3,330
» 6ª »	» 2,110
Alle 16 estratte successive L. 670	» 10,720
Totale dei premi	L. 74,160

Con successiva notificazione poi si pubblicherà l'importare capitale delle obbligazioni abbruciate, nonchè i numeri delle obbligazioni che hanno vinto premio e l'elenco delle obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e non ancora presentate al rimborso.

Roma, 15 novembre 1886.

Pel Direttore generale
PAGNOLO.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
G. REDAELLI.

CONCORSI

Relazione *della Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di meccanica applicata e di idraulica pratica nella Scuola d'applicazione di Torino.*

La sottoscritta Commissione pel concorso al posto di professore ordinario di meccanica applicata e di idraulica pratica nella Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri di Torino ha esaminato la domanda e i titoli dei concorrenti, dei quali seguono i nomi in ordine alfabetico:

Cappa Scipione, ingegnere.
Cavalli Ernesto, id.
Emery Giulio, id.
Masi Francesco, id.
Sacheri Giovanni, id.
Sinigaglia Francesco, id.

Delle discussioni alle quali diede luogo l'esame di tali domande e di tali titoli rendono conto i verbali delle singole sedute della Commissione. Qui si riassumono solamente i titoli, i risultati delle votazioni ed i giudizi.

I titoli sono i seguenti:

L'ing. Scipione Cappa, già allievo della Scuola di applicazione di Torino, vi si laureò nel 1878 riuscendo nella classificazione il terzo su ottanta. Subito dopo la laurea cominciò a far parte del personale della Scuola di Torino come assistente alla cattedra di meccanica applicata e di idraulica. Dal 1880 al 1882 fu incaricato dell'insegnamento della statica grafica, e dal 1883 in poi lo fu di quello pel quale è ora aperto il presente concorso. È direttore dell'Album degli ingegneri ed architetti. Presenta undici brevi monografie su argomenti attinenti alle materie del suo insegnamento.

L'ing. Ernesto Cavalli, laureato nel 1874 dall'Istituto tecnico superiore di Milano, è dal 1878 professore titolare di meccanica e costruzioni di macchine nello Istituto tecnico di Livorno, e dal 1879 insegna come libero docente la statica grafica nella Università di Pisa.

Presenta 16 lavori pubblicati a partire dall'anno 1876, e fra questi un pregevole trattato di cinematica teorica e parte di un trattato in corso di stampa sulla meccanica elementare.

L'ingegnere Giulio Emery, laureato nel 1871, prestò servizio presso la Società nazionale di industrie meccaniche in Napoli, fu per qualche tempo ingegnere allievo del Genio Civile, fu libero docente di meccanica applicata nella Scuola d'applicazione di Roma, e dal 1883 è professore reggente di estimo e costruzioni nell'Istituto tecnico di Napoli. Presenta cinque brevi monografie.

L'ingegnere Francesco Masi, laureato in Torino nel 1875 e classificato il 21° su 82, nel 1876 fu nominato professore di fisica, elementi di meccanica e geografia fisica nell'Istituto tecnico di Cagliari. Nel 1877 fu ascritto come assistente alla cattedra di idraulica nella Scuola d'applicazione di Bologna, e dal 1882 è libero docente di meccanica applicata alle macchine nella Scuola medesima. Presenta otto monografie.

L'ingegnere Giovanni Sacheri, laureato nel 1865 nella Scuola d'applicazione di Torino, fu assistente alla cattedra di costruzioni nella Scuola medesima, ove nel 1869 fu nominato professore straordinario di disegno e di composizione di macchine.

Lasciata nel 1873 tale carica, ebbe dal Governo e da Corpi morali

missioni onorifiche. Dal 1870 è socio onorario dell'Accademia Albertina di Belle Arti, nella quale dal medesimo anno è professore di geometria applicata al disegno di macchine. Fondatore e direttore del giornale tecnico « L'Ingegneria civile e le arti industriali, » iniziò diresse e dirige pregiate pubblicazioni tecniche, fra le quali « l'Enciclopedia delle arti e delle industrie ».

Presenta, oltre a varii saggi delle pubblicazioni periodiche suaccennate, parecchie monografie scientifiche ed il primo volume di una traduzione dell'opera del Weisbach.

L'ingegnere Francesco Sinigaglia, laureato alla Università di Padova, ebbe posti di perfezionamento all'estero e missioni onorifiche. Fu direttore dell'Istituto nautico di Chiavari, e nel 1877 per concorso veniva nominato professore straordinario di scienza delle macchine nella Scuola di applicazione di Roma. Abbandonato lo insegnamento lavorò in costruzioni meccaniche.

Presenta alcune monografie.

La Commissione, dopo di avere esaminato e discusso coll'ordine e con le forme prescritte dal regolamento i lavori e gli altri titoli presentati dai candidati, procedette alla votazione per schede segrete sulla eleggibilità di ciascun concorrente a professore ordinario; tutti i concorrenti vi furono soggetti, nessuno trovandosi nei casi contemplati nell'articolo 4 del R. decreto n. 2621. Nessuno dei concorrenti venne dichiarato eleggibile.

Si procedette allora ad una seconda votazione a schede segrete sulla eleggibilità dei singoli concorrenti a professore straordinario, ed il risultato fu il seguente:

Risultarono eleggibili i signori:

Cappa Scipione;
Cavalli Ernesto;
Masi Francesco;
Sacheri Giovanni.

Non risultarono idonei i signori:

Emery Giulio;
Sinigaglia Francesco.

Alla votazione di eleggibilità seguì la votazione di graduazione. Premessa una discussione sui meriti relativi dei concorrenti dichiarati idonei, si approvò con votazione palese, a maggioranza di voti, la seguente graduazione:

Cappa Scipione;
Cavalli Ernesto;
Sacheri Giovanni;
Masi Francesco.

Finalmente si approvarono, a maggioranza, i seguenti punti di merito:

Cappa Scipione 45;
Cavalli Ernesto e
Sacheri Giovanni 44;
Masi Francesco 42.

Si riassumono qui sotto le considerazioni che hanno guidato alle suesposte conclusioni:

L'ingegnere Scipione Cappa si presentò al concorso con un piccolo corredo di pubblicazioni scientifiche che due membri della Commissione dichiararono di credere troppo scarse e di poco valore. Ma la maggioranza della Commissione credette di dovere prendere in seria considerazione i titoli del candidato risultanti dall insegnamento che diede e dai servizi che rese e rende alla Scuola di applicazione di Torino.

Giovanissimo egli appartiene da più anni al personale insegnante della Scuola, e nell'insegnamento pel quale è aperto il concorso egli si acquistò la stima e la simpatia dei colleghi e della numerosissima scolaresca. Dirige con zelo gli esercizi di disegno e le pratiche esercitazioni di idraulica, e si occupa con intelligenza e con vivo interesse di quanto può giovare ad arricchire ed a migliorare il materiale scientifico di cui si vale il suo insegnamento. Tali meriti esposti in seno della Commissione dal direttore stesso della Scuola di Torino, che meglio di ogni altro doveva averli potuto apprezzare, indussero la maggioranza della Commissione medesima a porre in seconda linea le osservazioni a cui avevano dato luogo le pubblicazioni, e furono quelle che determinarono il giudizio finale della Commissione.

L'ingegnere Ernesto Cavalli presentò parecchi lavori su argomenti di meccanica condotti lodevolmente, castigati nella forma, sempre rigorosi, i quali fanno prova di una mente colta, ben educata e chiara. Tali lavori mostrano eziandio come il loro autore tenga dietro con lodevole diligenza agli ultimi progressi della scienza. *Essi sono senza alcun dubbio i migliori che siano stati presentati a questo concorso.* Se nella graduazione che la Commissione approvò a maggioranza di voti il Cavalli occupa invece il secondo posto, ciò si deve attribuire specialmente a considerazioni relative al programma ed all'indole dell'insegnamento pel quale fu aperto il concorso. Tale insegnamento infatti consta di tre parti distinte, che sono: l'insegnamento della meccanica applicata alle macchine, quello della idraulica e quello pratico del disegno. Ora i titoli del Cavalli non furono da tutti i membri della Commissione ritenuti sufficienti a dare una prova dell'attitudine del medesimo all'insegnamento dell'idraulica pratica ed alla direzione pratica della Scuola di disegno. A questo riguardo vuolsi notare che alla graduazione votata dalla maggioranza, un membro della Commissione ne aveva contrapposta un'altra nella quale l'ingegnere Cavalli avrebbe avuto un voto pari al maggiore dato dalla Commissione.

L'ingegnere Giovanni Sacheri, come ingegnere provetto, e come direttore del periodico scientifico « L'Ingegneria civile e le arti industriali » gode da molto tempo di una stima meritata e generale. Della propria coltura poi e della attitudine alle ricerche scientifiche egli dà prova colle numerose pubblicazioni scientifiche che nel presente concorso egli pone sotto gli occhi della Commissione. Ma la maggioranza della Commissione considerò la tendenza del Sacheri a scrivere di molte cose diverse come una qualità poco confaciente a chi deve coltivare e insegnare un ramo speciale di scienza. E questa considerazione, unita a quelle alle quali dà luogo l'antecedente carriera didattica del concorrente, hanno fatto pensare che l'ambiente della scuola non sia quello ove abbia miglior campo per esplicarsi la rara ed intelligente sua attività. Egli è per tali considerazioni che la Commissione, mentre credette di dover assegnare all'ingegnere Sacheri un punto non inferiore a quello riportato dal Cavalli, non lo ha collocato tuttavia al primo posto della graduazione da essa votata.

L'ingegnere Francesco Masi, colle pubblicazioni presentate, diede prova di saper approfondire le questioni che imprende a trattare. I lavori suoi non sono tutti originali, ma sono, nel complesso, lodevolmente condotti e scevri da errori. Risulta poi come nella carica di assistente alla cattedra di idraulica, carica che egli copre nella Scuola degli ingegneri a Bologna, egli dia prova di una attitudine speciale e di uno speciale amore per gli studii idraulici, nei quali promette un bell'avvenire.

Dei due candidati dichiarati non eleggibili, il primo, l'ingegnere Giulio Emery presentò qualche lavoro non del tutto privo di pregio, ma nè dalle sue pubblicazioni, nè dagli altri suoi titoli risulta un complesso di dati sufficiente per indicarlo come adatto all'insegnamento al quale si riferisce questo concorso. L'altro, l'ingegnere Francesco Sinigaglia, presentò alcuni lavori ove la Commissione dovette trovare più di una inesattezza troppo grave e troppo fondamentale per essere tollerabile nei lavori di uno che aspiri ad una cattedra di meccanica.

Roma, 8 marzo 1886.

F. Brioschi, *Presidente*.
G. Curioni.
C. Razzaboni.
E. Vaccarino.
G. Ferraris, *Segretario*.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Secondo le disposizioni contenute nell'art. 18, cap. 2°, della legge-decreto 10 febbraio 1861 sull'istruzione classica nelle provincie napolitane, è aperto il concorso all'ufficio di professore titolare di fisica e chimica nel R. Liceo Genovesi di Napoli, collo stipendio di L. 2640.

Gli aspiranti dovranno, entro due mesi dalla data del presente avviso, far pervenire al R. Provveditore agli studii della provincia di Roma la domanda di ammissione al concorso, il quale si farà per titoli e per esami nella città anzidetta, a forma del regolamento approvato col R. decreto del 30 novembre 1864, n. 2043.

Roma, 13 novembre 1886.

D'ordine del Ministro

Per il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione classica

1 M. Dogliotti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 31 dicembre 1885, n. 3597 (Serie 3ª) sugli esami per l'ammissione agli impieghi di 2ª categoria nell'Amministrazione delle dogane;

Veduto il Ministeriale decreto della medesima data che stabilisce le discipline per tali esami;

Determina:

Articolo 1.

È aperto il concorso a numero *sessanta* posti di 2ª categoria nelle dogane.

Gli esami scritti avranno luogo presso le Intendenze di finanza di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nei giorni 10, 11 e 12 del mese di gennaio 1887.

Articolo 2.

Gli aspiranti che intendono di esservi ammessi dovranno presentare domanda, o direttamente alla Direzione Generale delle Gabelle, o alla ntendenza di finanza della provincia, nella quale sono domiciliati, non più tardi del giorno 10 dicembre p. v., indicando con precisione il proprio domicilio.

Le istanze, le quali pervenissero per qualsiasi motivo direttamente alla Direzione Generale o alle Intendenze, dopo il detto giorno 10 dicembre, saranno respinte.

Articolo 3.

Le domande di ammissione dovranno essere scritte sopra carta bollata da lira 1 interamente di mano degli aspiranti, e da essi chiaramente firmate. Ciò sarà attestato sul foglio stesso dell'istanza da un capo di servizio della Amministrazione finanziaria, oppure dal pretore del mandamento ove gli aspiranti hanno domicilio, o dall'Autorità comunale.

L'istanza servirà anche come saggio della calligrafia degli aspiranti, e se ne terrà conto nell'esame.

Articolo 4.

Nell'istanza il postulante dovrà dichiarare esplicitamente di essere pronto a raggiungere qualunque residenza che la Direzione generale delle gabelle crederà di assegnargli nel caso che egli risulti vincitore del concorso; e nel proprio interesse dovrà dichiarare altresì se, e per quale somma in danaro o in obbligazioni dello Stato, egli sia disposto a prestare cauzione; nel qual caso potrà essere di preferenza assegnato agli impieghi contabili dopo trascorso un breve termine d'esperimento.

Articolo 5.

Alle domande saranno uniti i seguenti documenti:

1. Atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante ha compiuti i 17 anni di età e non oltrepassati i 30.

2. Attestato di licenza di un Liceo o di un Istituto tecnico governativo, oppure pareggiato; ed in mancanza di questo attestato, altro titolo, perfettamente equipollente, degli studi fatti. Quando si tratti di un Istituto o Liceo pareggiato, ciò dovrà risultare da dichiarazione, che dovrà allegarsi, della Prefettura della provincia, o del Provveditorato degli studi.

3. Certificati:

a) di buona condotta, di data non anteriore ad un mese . . . . }
b) di cittadinanza italiana . . } entrambi rilasciati dall'autorità comunale;

c) di sana costituzione, e dal quale risulti altresì che non è affetto da alcuna fisica imperfezione o deformità. Questo certificato sarà debitamente legalizzato dall'autorità comunale.

4. Fede di *specchietto*, della competente autorità giudiziaria, di data parimente non anteriore ad un mese.

5. Tabella dimostrante i servizi civili, o militari, eventualmente prestati allo Stato.

Articolo 6.

Gli impiegati appartenenti alla 3ª categoria, e cioè i commessi doganali, di tutte e tre le classi, potranno essere ammessi ai suddetti esami.

Le istanze saranno presentate entro il 10 dicembre p. v., e sono applicabili anche per esse le avvertenze sopra fissate rispetto alla decorrenza del termine.

Articolo 7.

La sede dell'esame verrà per tutti assegnata dal Ministero.

Articolo 8.

Coloro che a giudizio della Commissione centrale, residente in Roma, avranno superato l'esame scritto, saranno ammessi all'esame orale, da sostenersi dinanzi alla suddetta Commissione centrale, nei giorni che verranno indicati.

Articolo 9.

Gli esami scritti ed orali vengono dati sul programma annesso al Ministeriale decreto del 31 dicembre 1885 di sopra citato.

Roma, li 3 novembre 1886.

3 *Pel Ministro*: Castorina.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Del discorso pronunziato dal conte Kalnoky davanti alla Commissione degli affari esteri della delegazione ungherese riferiamo un sunto più ampio di quello trasmessoci dal telegrafo:

« È soprattutto importante, egli disse, che la situazione giuridica creata dal trattato di Berlino non venga menomata. La Bulgaria è stata costituita in principato autonomo, vassallo della Turchia, e questa situazione si trova garantita dai trattati.

« L'Austria-Ungheria non deve lasciarsi dominare da un eccitamento momentaneo. La missione del generale Kaulbars non ha effettivamente ottenuto alcun risultato che possa esercitare una influenza decisiva sulla definitiva costituzione della Bulgaria. Ciò che la missione del generale Kaulbars ha veramente prodotto è stato di rendere l'opinione pubblica dell'Europa favorevole alla Bulgaria.

« Lo scopo generale della politica austro-ungherese f. esposto nella dichiarazione del signor Tisza, il quale indicò in modo chiaro e preciso l'indirizzo seguito dal governo. Questo indirizzo si fonda sui principii, sui quali è basato tutto l'ordine di cose esistente in Oriente. Il governo austro-ungarico lo seguirà ancora per lungo tempo.

« Finchè esisterà il trattato di Berlino, gli interessi dell'Austria-Ungheria saranno completamente tutelati. Imponendoci di difenderlo, noi avremo l'appoggio di tutte le potenze che sono risolute a difendere i trattati europei.

« L'Austria-Ungheria non si allontanerà da questi mezzi fino a quando siavi speranza di raggiungere per vie pacifiche lo scopo che si desidera. E, a meno di un'assoluta necessità, noi dovremo evitare di assumere un contegno minaccioso.

« Già l'anno scorso io dichiarai che l'unione della Bulgaria colla Rumelia non è pregiudicevole ai nostri interessi.

« La Turchia aveva trascurato di profittare delle garanzie che le erano assicurate dal trattato di Berlino per ripristinare la sua autorità. Nel caso che la Russia avesse tentato di inviare un commissario ad assumere il governo della Bulgaria nel caso in cui essa avesse occupato una città del litorale o dell'interno, allora noi ci saremmo veduti costretti a prendere posizione nella questione. Ma tali fatti non avvennero.

« Nessuno nel nostro Stato desidera la guerra. Noi tutti vogliamo la pace. Ma non già la pace ad ogni costo ».

L'oratore protestò contro l'asserzione che l'Ungheria abbia delle tendenze aggressive. Il contegno del generale Kaulbars ha provocato una certa irritazione e della impazienza. Questo ha fatto supporre particolarmente in Germania che si desideri un conflitto. Ma una tale supposizione è affatto erronea.

Il ministro espose quindi minutamente le eccellenti relazioni dell'Impero con tutte le potenze. Disse di credere che l'Austria-Ungheria colla sua politica disinteressata gode della fiducia dell'Europa. Tantochè, se le cose giungessero al punto di rendere necessario un intervento attivo in Oriente, le amicizie ed i sussidi non mancherebbero.

Parlando specialmente delle relazioni fra i gabinetti di Vienna e di Berlino, il conte Kalnoky disse:

« L'alleanza che esiste fra l'Austria-Ungheria e la Germania avrà, per l'indole sua, sanzione pratica soltanto nel caso che si trovino in questione interessi perfettamente comuni ai due paesi. Sono gli interessi che costituiscono il solido fondamento di accordi di questo genere. Le forme, le parole poco conchiudono. Ciascuno dei due ha il massimo vantaggio a che il suo alleato continui ad essere una grande potenza indipendente e forte.

« Nella presente costellazione dell'Europa sarebbe difficile imaginare una Germania la quale non avesse al suo fianco un' Austria-Ungheria potente. Parimenti è della più alta importanza per noi che l'impero tedesco ci rimanga amico con tutti i suoi grandi mezzi di azione. Considerata sotto questo aspetto la alleanza della Germania coll'Austria-Ungheria apparisce più solida che non se essa fosse unicamente basata sulle clausole di un atto diplomatico.

« Il governo tedesco non ha dissimulato che la Bulgaria lo interessava solo in quanto il destino di quel paese possa influire sulla pace dell'Oriente, sulla pace dell'Europa. Nel Parlamento e fuori il principe di Bismark proclamò il principio che la Germania non ha interessi da difendere nei Balcani.

« Non è nè per la Bulgaria nè per compiacere i desideri di noi, altra potenza, ma semplicemente per tutelare la pace universale che il gran cancelliere ha fatta udire la sua voce, impartiti i suoi consigli, spiegata la sua attività, e ciò nel modo più leale e più lodevole. Egli lo fece per la pace del mondo, per i nostri proprii interessi. Su questo punto esiste fra i due gabinetti una armonia perfetta, una intiera fiducia, una assoluta cordialità. »

Poi il conte Kalnoky trattò delle relazioni del suo governo cogli altri paesi, rallegrandosi che i rapporti fra l'Austria-Ungheria e la Russia continuino ad essere dei più soddisfacenti ed amichevoli.

Anche nei punti sui quali esistono divergenze di opinioni i due governi si ricambiano spiegazioni con franchezza e cordialità.

« Per quanti incidenti inquietanti abbiano potuto verificarsi, disse il conte Kalnoky, io faccio assegnamento sull'amore dello czar per la pace, sul suo rispetto pei trattati, i quali sentimenti garantiscono una soluzione pacifica della crisi attuale.

« Le relazioni coll'Inghilterra offrono in questo momento uno speciale interesse. Gli uomini di Stato inglesi annettono la massima importanza a che l'Europa ritenga che la politica britannica seguirà oramai sempre la medesima via, e che i diversi partiti sono perfettamente concordi quanto alle grandi questioni europee. Il desiderio dell'Inghilterra di veder mantenuta la pace permette di contare con certezza che questa potenza si unirebbe all'Austria-Ungheria qualora si trattasse di ottenere questo risultato.

« Le relazioni coll'Italia sono parimenti cordiali. L'Italia ha coscienza che, come potenza mediterranea, essa non potrebbe rimanere indifferente ad uno spostamento di influenza in quelle regioni. Motivo per cui si ha argomento di credere che essa sia convinta della importanza di tutelare la sicurezza degli interessi dell'Europa in Oriente. Laonde conviene sperare che l'accordo che attualmente esiste fra essa e l'Austria-Ungheria continuerà a mantenersi per l'interesse reciproco dei due popoli. »

Il conte Kalnoky terminò dichiarando che la Russia non ha fatto altre comunicazioni, oltre all'assicurazione da essa data di voler rispettare i trattati e che essa non intende di pregiudicare l'autonomia della Bulgaria, nè di alterare le relazioni internazionali di questo Stato, e che, sopra questo punto sopratutto, essa nulla farà senza la cooperazione delle potenze.

Ragioni tutte per le quali il conte Kalnoky spera che la crisi attuale non turberà la pace d'Europa, e non recherà danno nè agli interessi generali, nè a quelli dell'Austria Ungheria.

I giornali francesi recano il testo del discorso pronunciato dal ministro della guerra di Francia, generale Boulanger, all'Associazione delle Società di ginnastica, e già segnalato dal telegrafo. Il ministro si è espresso in questi termini:

« Signori, io considero come un grande onore di trovarmi tra i membri di un'Associazione che ha preso per emblema e per divisa: due mani unite sotto questa parola magica: Patria.

« D'altronde sarebbe stato difficile per me di non rispondere all'invito del vostro presidente, il quale m'invitava con termini calorosi a recarmi in mezzo a questa ardente gioventù parigina che si prepara valorosamente per l'esercito e che marcia sì risolutamente nella via dell'educazione virile e nazionale.

« Queste ultime parole sono le stesse che mi scriveva il vostro presidente-fondatore, l'onorevole signor Sansboeuf e voglio aggiungere ciò che ebbi già occasione di dire quando avveniva la riunione federale annua delle Società di ginnastica di Francia; « L'avvenire è là, « signori, l'avvenire della Francia come quello della repubblica, l'av- « venire considerato dal punto di vista sociale come dal punto di « vista militare. »

« Non è infatti che attraendo metodicamente i nostri giovani che riesciremo ad alleggerire il peso, sì grave per le società moderne, dell'obbligo militare.

« Ma ogni generazione ha il suo compito.

« La nostra, signori, ha trovato nella sua culla un retaggio ben duro da portarsi: la nostra armata da rifarsi, il nostro materiale da guerra da ricostituirsi, l'anima della patria da rilevarsi dalla prostrazione dei giorni di disgrazia, la fede nell'avvenire della Francia da farsi rivivere ai suoi proprii occhi ed agli occhi dell'estero.

« Epperò, quanti gagliardi ed unanimi sforzi non sono stati dedicati a questa opera di rigenerazione e come scompariscono di fronte a questo sublime obbiettivo le divisioni che nascono dalla divergenza di dottrine e di tradizioni!

« Ma in ciò non era che una parte del compito; bisognava trarre il paese verso l'educazione militare destinata a decuplare il nostro valore fortificando gli animi ed i cuori coi sani esercizi del corpo.

« Questo risultato considerevole è sul punto di essere raggiunto, grazie allo zelo, alla perseveranza patriottica e devota d'iniziatori come voi, signori, che avete compreso il vostro paese ed i vostri tempi; grazie alle vostre lezioni, signore, voi che insinuate nel cuore dei nostri fanciulli, fin dai primi giuochi, la nozione della Patria mercè l'amore della famiglia, questa prima patria.

« Con questa educazione, i fanciulli arriveranno, gagliardi di cuore e vigorosi di corpo, all'età di divenire soldati.

« Quanto a noi, armata, ve li restituiremo assuefatti alla disciplina, fedeli alla bandiera, accesi delle nostre glorie.

« È questo scambio continuo tra le vostre società, cioè a dire tra le famiglie e l'armata, che farà forte la nazione e darà ai vostri lavori ed ai vostri esercizi quel carattere eminentemente nazionale che li rende popolari e fa applaudire ai vostri successi su tutto il territorio della repubblica.

« Questo movimento degli animi è stato talvolta giudicato inglustamente; da taluni esso fu perfino considerato come ispirato da pensieri aggressivi.

« Inquieti o ciechi, questi tali ignorano o fingono d'ignorare che ogni paese che vuol vivere deve essere forte e che la prima condizione per lo sviluppo delle risorse intellettuali, industriali e commerciali di un gran popolo è là sicurezza, basata sulla coscienza della sua forza.

« Ora nello stato attuale dell'Europa, di fronte alle misure prese da tutte le nazioni, per innalzare al supremo grado la potenza e la mobilità della loro macchina militare, il nostro patrimonio nazionale sarebbe forse al sicuro, questo patrimonio, frutto dei lavori, delle lotte, delle sofferenze, del genio dei nostri padri, se fossimo meno armati e meno preparati che i nostri vicini?

« Sarebbe al sicuro questo patrimonio che ci ha legato la rivoluzione francese?

« Per il nostro onore e per la nostra sicurezza noi siamo pronti agli estremi sacrifici — diceva recentemente a Tolosa il presidente del Consiglio. Voi tutti avete applaudito a queste energiche parole ed avete compreso che senza millanteria, ma senza debolezza, esse tracciavano a ciascuno il suo dovere ed indicavano nettamente quale debba essere il cómpito di una grande nazione come la Francia, avida di pace e di lavoro, ma gelosa dei suoi diritti.

« Per parte mia, più patriotta ancora che soldato, desidero ardentemente la conservazione della pace, tanto necessaria al cammino del progresso ed alla felicità del mio paese. È per questo che, sdegnando certi attacchi, e forte del sentimento del dovere, proseguo senza interruzione la preparazione alla guerra, sola garanzia di paci durevoli.

« Riassumo, signori. Vi sono per una nazione due specie di paci: la pace che si domanda e la pace che si impone con una condotta ferma e degna. Questa ultima è la sola che ci convenga, ed io vi ringrazio, educatori di questa balda gioventù, di aiutare il governo ad assicurarne i beneficii alla Francia. »

TELEGRAMMI

AGENZIA STEFANI

FIRENZE, 16. — Stamane, alle ore 10 30, S. M. il Re ha visitato il Ghetto, trattenendovisi un'ora e mezzo ed interessandosi alla descrizione che le facevano il principe Corsini e Guido Carocci.

Quindi ha visitato le case dei poveri in costruzione nel quartiere popolare del Pignone.

TORINO, 16. — Sono arrivate le LL. AA. la Duchessa di Genova madre e le Principesse Clotilde e Letizia, provenienti da Stresa.

COLONIA, 16. — La *Koelnische Zeitung*, accennando al fatto che il principe di Bismarck, durante il suo breve soggiorno a Berlino, ha ricevuto fra poche persone l'ambasciatore italiano, conte di Launay, e che ieri, dopo il Consiglio dei ministri, ha conferito di nuovo per un'ora collo stesso conte di Launay, osserva essere questa una prova della fiducia che l'ambasciatore italiano si è acquistato a Berlino nei suoi rapporti col gran Cancelliere.

Il giornale, constatate le relazioni intime esistenti fra i due governi, mercè l'opera del conte di Launay, giudica assolutamente incredibile la voce del richiamo di questo eminente diplomatico e soggiunge sapere da buona fonte che un cambiamento nell'ambasciata italiana a Berlino non corrisponderebbe ai voti del principe di Bismarck.

SANTIAGO, 15. — È stato firmato un accomodamento delle vertenze fra l'Italia ed il Chilì, conforme agli interessi delle due nazioni.

ROVIGO, 15. — La squarciatura del nuovo argine sinistro del Po di Gnocca, sotto la chiavica, è stata riparata subito senza disastri.

Il Po continua a ribassare.

REGGIO EMILIA, 16. — Il Po, a Brescello, è arrivato sotto la guardia. Oramai la piena è finita.

FERRARA, 16. — Continua il regolare decremento del Po di tre centimetri all'ora. Si può oramai ritenere scongiurato ogni pericolo.

SOFIA, 16. — Il discorso del conte Kalnoky ha prodotto qui buona impressione. I bulgari vi scorgono la disposizione dell'Europa a regolare la questione bulgara conformemente ai trattati.

I ministri sono ancora a Tirnova.

MADRID, 16. — Un vapore spagnuolo, che si recava alle Isole Canarie, incontrò, l'undici corrente, una fregata in fiamme, di cui fu impossibile riconoscere la nazionalità. L'equipaggio della fregata l'aveva abbandonata.

BUDAPEST, 16. — Il Comitato della Delegazione ungherese approvò il bilancio ordinario della guerra.

Il ministro della guerra dichiarò che ogni anno egli fa fare un esperimento di mobilitazione sui quadri, e che ne risultò il sistema territoriale essere il migliore. Egli fece eseguire la mobilitazione della cavalleria, e rimediò senza indugio ai difetti constatati.

BERLINO, 16. — Dal bilancio dell'impero risulta che la cifra delle spese sorpassa di 35 milioni 1|2 di marchi quella dell'anno scorso.

Onde coprire il disavanzo, sarà necessario un prestito di 38 milioni e 750 marchi, oltre i crediti già accordati.

LONDRA, 16. — Il *Times* constata la identità del linguaggio tenuto dal conte Kalnoky e da lord Salisbury nel biasimare la condotta della Russia.

Ambedue i ministri sentono che l'accordo fra l'Inghilterra, l'Austria-Ungheria, la Germania e l'Italia, a cui non mancherebbero di unirsi la Turchia e gli Stati balcanici, costituisce il migliore mezzo di frenare la Russia e di garantire la pace.

GINEVRA, 16. — I risultati ulteriori delle elezioni al Gran Consiglio danno eletti 51 radicali e 49 conservatori democratici.

PARIGI, 16. — Il *Temps* dice che le notizie da Pietroburgo constatano regnarvi malcontento nelle sfere ufficiali pei discorsi di lord Salisbury e del conte Kalnoky. Si continua ad affermare che la Russia non intende occupare la Bulgaria, ma si teme vi sia condotta dagli avvenimenti.

PARIGI, 16. — Camera dei deputati. — Si procede alla discussione degli articoli del bilancio.

Sadi-Carnot, ministro delle finanze, combatte una proposta di Casimiro Périer per la trasformazione dei Buoni sessennari in trentennarii.

La Camera è disattenta.

Il presidente Floquet reclama silenzio, facendo rilevare che la situazione è grave, dovendosi la Camera pronunziare fra le proposte della Commissione e quelle del governo.

Wilson, relatore generale del bilancio, Rouvier presidente della Commissione del bilancio, e Roche, antico relatore generale, combattono successivamente il prestito stabilito dal capitolo quarto del progetto del governo.

La Camera aggiorna la votazione a giovedì, dietro promessa di Sadi-Carnot di dare nuove spiegazioni.

La seduta è sciolta.

Numerosi deputati circondano Freycinet e Sadi-Carnot.

BRUXELLES, 16. — Camera dei deputati. — Il ministro delle finanze Beernaert presenta il progetto di conversione del debito belga dal 4 in 3 1|2 0|0.

Si comincia la discussione dell'indirizzo in risposta al discorso del Trono.

Bara a nome della Sinistra ricusa al governo il concorso di questa.

Beernaert rileva la sfida della Sinistra.

L'indirizzo in risposta al discorso del Trono è votato dalla Destra e dal Centro.

La Sinistra vota contro.

BUDAPEST, 16. — La Commissione degli affari esteri della Dele-

gazione ungherese discusse l'esposizione fatta dal conte Kalnoky sulla politica estera.

Parlarono il relatore barone Falk, il conte Andrassy, il conte Zichy ed il conte Apponyi.

Il conte Kalnoky, rispondendo ai detti oratori, constatò che relativamente all'unione della Bulgaria colla Rumelia, il governo si trova, come l'anno scorso, sul terreno dei trattati. Le potenze firmatarie del trattato di Berlino sono sole competenti a regolare la questione, tenendo conto dei voti delle popolazioni. Il protocollo di Costantinopoli non creò uno stato di cose definitivo.

Il punto grave è la questione della revisione dello Statuto organico della Rumelia, che fu interrotta dagli avvenimenti. Affermando essere necessario il concorso della Russia per la sistemazione definitiva della questione bulgara, egli intese dire naturalmente che occorre il concorso di tutte le potenze firmatarie del trattato di Berlino, la Russia compresa.

Il ministro continua dicendo che aderisce all'opinione espressa dal conte Andrassy che nulla debba essere innovato nella posizione della Bulgaria, quale è stata creata dal trattato di Berlino. Ciò non impedisce però che la Bulgaria abbia bisogno del concorso delle potenze, la Russia compresa, per molti rispetti, come ad esempio la conferma del principe e la sanzione dell'unione fra la Bulgaria e la Rumelia.

La costituzione bulgara è questione di ordine interno. Riguarda i bulgari se la vogliono mantenere o modificarla. Nessuno può negare che le relazioni fra la Russia e la Bulgaria sono di grande importanza per la Bulgaria, per il suo avvenire, il suo riposo, il suo benessere, la sua sicurezza. Non si può immaginare che una tensione estrema possa durare lungamente fra una grande potenza ed un piccolo Stato. Chi desidera condizioni durevoli deve pure desiderare che relazioni meno tese siano sostituite alle attuali.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

I tre poteri negli Stati Uniti

Il *Bollettino Consolare* pubblica il seguente saggio del cav. avv. Francesco nobile Lambertenghi, R. console a San Francisco di California, su le relazioni fra i tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, nelle Costituzioni degli Stati Uniti.

Horace Davis. *American Constitutions*. Baltimore 1885.
A. V. Dicey. *Law of the Constitution*. Londra 1885.

I fondatori degli Stati Uniti ereditarono dalla Gran Bretagna l'idea di dividere il Governo fra tre poteri e l'introdussero, comunque imperfettamente, tanto nella costituzione federale come in quelle dei singoli Stati.

Le relazioni fra i tre poteri subirono numerosi cambiamenti nel secolo che trascorse dalla fondazione degli Stati Uniti, e scopo di questo lavoro è di riassumerli, in vista della luce che essi gettano sulle tendenze di questo popolo in materia di Governo.

Prima ancora della guerra d'indipendenza, ognuna delle tredici colonie aveva una legislatura eletta dal popolo, con suffragio limitato dal censo.

La Pensilvania e la Georgia avevano un sol ramo legislativo; le altre colonie due, di cui il superiore solevasi chiamare il Consiglio.

I membri di quest'ultimo si designavano dal governatore, tranne che in Massachussets, Rhode Island e Connecticut, dove erano direttamente o indirettamente eletti dal popolo.

Il governatore era nominato dalla Corona in otto colonie; dai proprietari, cioè a dire dai rappresentanti feudali della Corona, in Delaware, Maryland e Pensylvania, dal popolo in Rhode Island e Connecticut.

I governatori nominati dalla Corona o dai proprietari avevano poteri estesissimi.

Erano comandanti in capo delle forze armate di terra e di mare, nominavano gli ufficiali militari e civili, compresi i giudici, nominavano e potevano sospendere i membri del Consiglio; potevano convocare e sciogliere la legislatura; avevano, tranne in Pensilvania, il diritto del veto assoluto riguardo a tutte le leggi e quello di grazia. Sopra di essi, alla Corona era poi riserbata la finale approvazione delle leggi e al suo Consiglio privato, sedente qual Corte d'ultima istanza, spettava il conoscere degli appelli dalle decisioni dei tribunali supremi delle colonie.

Nel Rhode Island però e nel Connecticut, grazie agli speciali privilegi lor concessi, il diritto di nomina di tutti gli ufficiali civili o militari apparteneva alla legislatura; il Governatore non possedeva il diritto di voto, e le leggi non abbisognavano della previa approvazione della Corona.

Tali le linee generali dei governi coloniali, quando la pretesa del Parlamento Britanno di tassare le colonie originò la guerra d'indipendenza e l'unione delle colonie nel Congresso detto continentale.

Conforme a risoluzioni di quel Congresso, le colonie diedero ai rispettivi governi una base nuova.

Il Rhode Island si limitò a dichiarare la propria indipendenza dalla Corona Britannica.

Il Connecticut all'antica sua costituzione aggiunse una breve dichiarazione di diritti inviolabili.

Le altre colonie invece, in breve giro di tempo, si diedero ciascuna una nuova costituzione.

Differentemente dalla maggior parte delle precedenti, queste costituzioni peccavano in ciò che davano una eccessiva preponderanza al potere legislativo.

Esse erano per lo più state formulate e adottate dalle legislature, e anche là dove speciali convenzioni di cittadini le avevan formulate erano state adottate da quelle stesse convenzioni, anzichè per voto diretto del popolo.

Per queste costituzioni in nove Stati il Governatore veniva eletto dalla legislatura, e solo in quattro direttamente dal popolo.

Il suo ufficio in dieci Stati durava un anno, e in nessuno più di tre anni.

Ne' sei Stati del Sud non poteva venir rieletto se non dopo tre o quattro anni.

In ogni Stato v'era un Consiglio privato o esecutivo per controllare l'azione del Governatore, i cui componenti erano eletti generalmente dalla legislatura e tra i membri di questa.

In undici Stati il Governatore non aveva alcun diritto di voto.

In Massachussetts, l'aveva, ma limitato. In New-York nol poteva esercitare che colla Corte suprema.

In cinque Stati spettava al Governatore il diritto di grazia in tutti i procedimenti penali; in quattro altri lo poteva solo esercitare col consenso del Consiglio e della legislatura, e in Georgia tal diritto spettava esclusivamente alla legislatura.

In nessuno Stato aveva il Governatore il diritto esclusivo della nomina de' pubblici funzionari. In Georgia essi erano tutti eletti dal popolo.

In tre altri Stati lo erano esclusivamente dalla legislatura; in altri quattro massimamente dalla legislatura.

Nei rimanenti dal Governatore assieme al Consiglio.

Il Governatore non aveva in nessuno Stato la facoltà di sciogliere o prorogare la legislatura; mentre essa in più Stati aveva quella di destituire qualsiasi funzionario, e in cinque Stati aveva pure estesi poteri giudiziari, qual Corte di ultima istanza.

Di tutte le costituzioni di questa epoca la migliore fu quella adottata dal Massachussetts. In essa i tre poteri del Governo potevansi già dire equamente bilanciati. Essa è pur la sola che, salvo pochi emendamenti, durò dal 1780 fino a oggidì.

Negli altri Stati, nuovi e vecchi, in centocinque anni (dal 1776 al 1880) si son date complessivamente non meno di centocinque costituzioni.

Di esse quarantacinque ebbero vita più o meno breve negli Stati meridionali dopo la ribellione, cioè dal 1865 a questa parte.

Gli Stati la cui originaria costituzione repubblicana non è stata mu-

tata, oltre al Massachussetts, sono: Maine, Rhode Island, Wisconsin, Oregon, Minnesota, Nevada e Colorado.

Il Kansas, nel breve spazio di cinque anni (1855-1859), la cambiò quattro volte e la Luisiana sei, senza contare la costituzione che questo Stato s'era data durante la ribellione.

Dopo il Massachussetts, gli Stati che più presto equilibrarono i tre poteri del Governo furono il Maine (1820), il Rhode Island (1842), e New-York (1846).

Lo spirito che informa queste e le costituzioni che sul loro modello vennero dipoi adottandosi negli altri Stati della Confederazione è quello di restringere il potere legislativo, d'estendere l'esecutivo e d'assicurare l'indipendenza di ciascun potere, rispettivamente, facendoli tutti derivare dal popolo.

Oggidì il Governatore viene, in tutti gli Stati, insieme ai membri della legislatura e, salvo poche eccezioni, insieme ai giudici ed agli altri funzionari, a date fisse, eletto dal popolo per scrutinio di lista.

Il suo termine d'ufficio è rimasto d'un anno in soli quattro Stati.

In quindici altri esso è di due anni; in due di tre anni, e nei rimanenti diciassette Stati, le cui costituzioni son per lo più recenti, quel termine fu stabilito a quattro anni.

Le precedenti restrizioni circa la rielezione del Governatore sono stati quasi ovunque abrogate.

Fu restituito al Governatore il diritto del veto in trentaquattro Stati; in nove di essi però il suo veto cede alla ripetuta deliberazione della semplice maggioranza, mentre negli altri si richiede per vincerlo due terzi dei voti di ciascun ramo della legislatura. In venti Stati si accordarono al Governatore termini più o meno lunghi, a datare dalla chiusura della sessione legislativa, per apporre il suo veto alle leggi in essa votate, e in tredici Stati gli si permise pure di apporlo alle singole disposizioni d'una stessa legge, quando questa abbia per iscopo di autorizzare delle spese da parte del pubblico tesoro.

Il Consiglio privato è stato abolito in tutti gli Stati, fuori di tre, nei quali però, non è più eletto dalla legislatura, ma dal popolo, e non esercita controllo sul governatore che in casi specificati.

In generale, come si è già detto, la nomina dei pubblici funzionari nei singoli Stati non appartiene più alla legislatura, ma si fa per elezione popolare. Solo eccezionalmente in alcuni Stati, sull'esempio del Governo federale, i funzionari sono designati dal governatore e confermati dal Consiglio e dal ramo superiore della legislatura.

Il diritto di grazia, solo nel Connecticut, spetta ancora alla legislatura. Negli altri Stati esso venne restituito al governatore, salvo o meno il concorso del Consiglio o della Corte suprema di giustizia.

In quasi tutti gli Stati fu vietato alla legislatura di aumentare o diminuire lo stipendio del governatore durante il suo termine d'ufficio, e fu pure spogliata la stessa d'ogni funzione giudiziale, di quella infuori che concerne l'accusa e la sospensione del governatore, dei giudici e di alcuni altri ufficiali superiori dello Stato.

Oltre alle restrizioni sovra accennate se ne imposero alla legislatura parecchie che concernono la stessa sua azione legislativa.

Così, in venticinque costituzioni, tutte di data recente, alle sessioni annuali della legislatura si sostituirono sessioni biennali e si pose un limite alle sessioni stesse, variabili da quaranta a novanta giorni, rendendole effettive col proscrivere che, alla scadenza di esse, cessa di diritto lo stipendio dei membri della legislatura.

In molti Stati fu stabilito che la legislatura non potesse far leggi speciali e che nelle sessioni straordinarie, convocate dal Governatore, essa non si dovesse occupare di materie non menzionate nell'atto di convocazione.

In alcuni Stati, trascorso un certo termine (da venticinque a sessanta giorni) dal giorno dell'apertura della sessione, non è lecito di introdurre nuovi progetti di legge, tolto il caso in cui ciò venga richiesto da due terzi almeno dei membri di ciascun ramo della legislatura.

I progetti e gli emendamenti legislativi devono quasi dappertutto venir stampati e pubblicati prima d'essere messi in discussione, e in diciannove Stati un progetto di legge per passare deve ottenere la maggioranza di voti, non solo dei membri presenti, ma degli eletti, e il voto di ciascuno devè essere registrato.

In ventitrè Stati quando si vuol riformare una legge od emendarne qualche disposizione, la legge o disposizione emendata deve riferirsi per intero nel nuovo testo, e non citarsi soltanto con riferenza al titolo o paragrafo.

Nella massima parte degli Stati ogni legge non deve contenere più di un soggetto, ed è espressamente vietata la inserzione di appropriazioni speciali nella legge del bilancio generale.

Sono poi comuni nelle nuove costituzioni i divieti d'autorizzare la assunzione di debiti da parte dello Stato; la concessione del suo credito, lo aumento o la diminuzione degli stipendii dei membri della legislatura durante la sessione e dei funzionari pubblici durante il loro termine d'ufficio; la spesa di qualunque somma da parte del tesoro, se non in virtù d'espressa disposizione di legge; la nomina di membri d'una legislatura ad uffici stati da questa creati.

Molte costituzioni hanno pure espressamente prescritto l'ordine da seguirsi nel pagamento delle somme appropriate dalla legge e vietata ogni appropriazione per un termine d'oltre due anni, ogni compensazione straordinaria a'pubblici ufficiali durante il loro servizio, e ogni prolungazione del termine di questo. Molte dichiarano incompatibile colla qualità di membro della legislatura, l'essere interessato in alcun contratto in cui abbia parte lo Stato, e colla qualità di funzionario salariato dallo Stato o dalla Confederazione, il sedere nella legislatura.

Nessun progetto di legge può generalmente venire emendato in guisa da mutarne lo scopo, nessun sussidio concedersi ad istituti di carattere settario e nessun privilegio speciale accordarsi ad un corpo morale; e in alcuni Stati vuolsi perfino che i giudici della Corte Suprema vengano associati al Senato per la trattazione delle accuse di Stato.

Gli istrumenti che contengono le costituzioni più recenti sono lunghi, pieni di particolari e somiglianti piuttosto a un codice universale anzichè a una legge organica. Essi mirano a limitare e controllare in ogni direzione gli atti degli ufficiali dello Stato, e ciò, non ostante quest'ultimi siano eletti dalla maggioranza dei cittadini, è sempre per un termine relativamente breve.

In generale però codesta tendenza a limitare i diversi poteri, e più recentemente il legislativo, si manifesta più forte negli Stati di nuova fondazione, anzichè negli antichi, nei quali il popolo è meglio educato o prevale uno spirito pubblico più attivo e più sicuro di sè.

Il Governo federale nei suoi primordi non rappresentava che una lega delle colonie contro la Gran Bretagna.

Nel 1787 gli uomini politici rappresentanti il popolo dei diversi Stati, nei quali le colonie s'erano trasformate, riunironsi a Filadelfia per formulare un piano più stabile di governo federale, introducendo ivi pure la distinzione fra i tre poteri e la rispettiva loro indipendenza.

La forma di governo che uscì dalle deliberazioni di questa convenzione, e potè sopravvivere ad oltre un secolo di politiche convulsioni, è sopratutto ammirevole pel modo con cui vi è assicurata con quella indipendenza fra i poteri; la supremazia della costituzione federale.

Il potere legislativo è anzitutto limitato dalla sua divisione in due rami, di cui l'uno procede, a breve scadenza, direttamente dal popolo ed è proporzionato al numero dei cittadini di tutta la Confederazione, mentre l'altro procede, a più lunga scadenza, dalle legislature dei singoli Stati, ed è di due senatori per ogni Stato grande o piccolo; onde la necessità della concorrenza di due corpi affatto distinti in ogni schema di legge e in ogni processo d'accusa di Stato.

Esso è inoltre limitato dal diritto di voto del Presidente, voto che non può vincersi se non col concorso di due terzi dei membri di ciascun ramo del Congresso; dalla proibizione d'aumentare o diminuire il salario del presidente durante il termine per cui fu eletto; dalla predeterminata successione nel posto di Presidente (in caso di vacanza durante il suo termine) per parte del Vicepresidente, eletto

nel modo e nel tempo stesso del Presidente; dall'esclusione dei membri del Congresso dal novero degli elettori (in secondo grado) del Presidente e del Vicepresidente; dall'esclusione dei funzionari degli Stati-Uniti da ciascun ramo del Congresso, e da altri simili provvedimenti.

Con eguale cura dall'altro lato son protetti i diritti del Congresso contro il potere esecutivo.

Il controllo del pubblico tesoro appartiene esclusivamente al primo, non potendo nessuna somma di denaro venir estratta dal tesoro se non in forza di relativa disposizione di legge.

Il Congresso s'unisce ogni anno il primo lunedì di dicembre, e il Presidente nol può disciogliere e nol può neppure prorogare, che quando ni riguardo siavi disaccordo fra i due rami di esso.

La conferma delle nomine di funzionari federali da parte del Senato costituisce per vero il solo intervento concesso al potere legislativo nell'azione dell'esecutivo; ma questo intervento ebbe per conseguenza: 1° che nessun funzionario federale sia proposto per alcuno Stato senza il previo parere dei senatori rappresentanti lo Stato medesimo, specie quando essi appartengono allo stesso partito del Presidente; 2° che tutti o quasi tutti i funzionari federali, nei diversi Stati, siano scelti fra gli abitanti dello Stato rispettivo.

I fondatori del Governo federale hanno pur munito ogni potere di sufficienti mezzi pratici per conservare la propria indipendenza senza distruggere quella dell'altro; ma qui vuolsi osservare che corre una grande distinzione fra le costituzioni dei singoli Stati e la federale, per ciò che riguarda la facoltà dei Governi che ne discendono.

Il Governo federale è un Governo dalle facoltà enumerate; i Governi dei singoli Stati sono all'incontro investiti della universalità dei diritti di Stato. Quando un atto del Congresso viene attaccato d'incostituzionalità, la Corte guarda al testo della Costituzione federale per veder se la facoltà che esso premette è compresa nelle facoltà concesse al governo federale; ma quando per la stessa ragione si attacca una legge di qualche Stato particolare s'ha di fronte la presunzione della validità di essa, la quale non si può distruggere, se non provando che la facoltà da quella legge premessa, fu tolta alla legislatura dello Stato, sia dalla costituzione federale, sia da quella dello Stato.

Il Congresso non può legiferare che in materie, le quali colla costituzione federale vennero espressamente o implicitamente assegnate al Governo federale; la legislatura d'uno Stato può legiferare in ogni materia che espressamente o implicitamente, coll'una o coll'altra di quelle costituzioni, non sia stata assegnata al Governo federale o risorbata al popolo, cioè a dire a quel potere sovrano dello Stato che si manifesta nelle convenzioni e nelle votazioni dei cittadini.

Si può comprendere da ciò perchè alle legislature dei singoli Stati venissero generalmente posti maggiori freni che non al Congresso, già frenato abbastanza dalla specializzazione delle sue facoltà.

Ai governatori dei singoli Stati si concessero invece facoltà più estese che non al presidente degli Stati Uniti, perchè la costoro amministrazione non può mai riescir fatale alle libertà pubbliche, dacchè la costituzione federale garantisce ad ogni Stato la forma repubblicana e l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Il presidente invece degli Stati Uniti, capo delle forze di terra e di mare dell'intera Confederazione, e appoggiato da un numero grandissimo d'impiegati, o proposti o nominati da lui, potrebbe costituire una minaccia per le pubbliche libertà, quando non fosse efficacemente controllato dai poteri giudiziario e legislativo.

La sua influenza non si misura dai limiti prescrittigli nella costituzione federale, bensì dalla compattezza del partito che lo sopporta; e quello spirito di partito, che informa la vita politica di tutti questi Stati e della Confederazione in special modo, diè già di frequente luogo ad invasioni dell'un potere per parte dell'altro.

Oggi però i maggiori pericoli al riguardo non s'attendono tanto dal Potere esecutivo federale, quanto dal sistema invalso presso le legislature e il Congresso di escludere, in caso d'elezione contestata d'un suo membro, l'eletto del partito in minoranza a favore di quello del partito dominante, e in caso di contestata elezione d'un Governatore o del Presidente, di insediare quello dei candidati che appartiene al partito dominante nella rispettiva legislatura o nel Congresso.

In quest'ultimo fatto si vede un germe, che, sviluppandosi, minaccia seriamente l'indipendenza futura del Potere esecutivo.

Finora la nostra attenzione s'è principalmente rivolta ai grandi poteri politici, quello che fa la legge e quello che la eseguisce, e agli sforzi del popolo di frenare l'uno e l'altro.

Or ci resta a considerare le relazioni fra i Poteri suddetti e il giudiziario, l'interprete della legge.

Le Corti hanno continuamente acquistato di forza e d'indipendenza, e questo fatto è il più notevole nella storia del Governo degli Stati Uniti.

Esso effettuossi senza rumore, perchè accadendo all'infuori della politica militante, è stato poco osservato e poco discusso; ma esso più di ogni altra cosa conferì ai Governi dei singoli Stati e al Governo federale quell'universale fiducia che è il mezzo più efficace all'esistenza e supremazia loro. Dirò anzitutto della nomina e del termine d'ufficio dei giudici, riferendomi specialmente ai giudici delle Corti supreme o d'ultima istanza.

Le colonie britanniche, in quello che è ora territorio degli Stati Uniti, classificavansi in sette regie, tre dominicali e tre autonome.

Nelle prime il re nominava il governatore e questi i giudici. Nelle dominicali i proprietari rappresentanti feudali del re, o i governatori da loro scelti nominavano i giudici.

Nelle autonome i giudici erano nominati dalle legislature, tranne chè nel Massachussetts dove erano nominati dal governatore.

In alcune colonie le nomine del governatore dovevano essere confermate dal Consiglio, ma essendo il Consiglio stesso generalmente nominato dal governatore, ciò non alterava la cosa.

Il termine d'ufficio dei giudici era per lo più illimitatato, ma dalle loro decisioni il potere esecutivo, come ogni altro interessato, poteva sempre appellarsi al Consiglio privato della Corona.

Nelle costruzioni adottate durante la guerra dell'indipendenza il popolo conferì alle legislature, colla massima parte di ciò che spettava al potere esecutivo, anche il diritto della nomina o conferma, dell'accusa e della destituzione dei giudici.

In Georgia soltanto si stabilì fin d'allora ch'essi venissero eletti direttamente dal popolo.

Oltre a questo controllo sui giudici, alle legislature di Rhode Island, Connecticut, New-York, New-Jersey e Carolina del Sud si conferirono pure certe funzioni giudiziali, che generalmente esercitavansi dalla Camera alta (con o senza l'intervento del Governatore o del Vicegovernatore) qual corte d'equità o d'appello; e nel Delaware, dove non accordavasi nessuna funzione giudiziaria alla legislatura, il Governatore era d'ufficio membro della Corte d'appello.

Queste costituzioni assegnavano ai giudici degli stipendi adeguati, e due di esse provvedevano eziandio, acciocchè lo stipendio non si potesse diminuire ad alcun giudice durante il suo termine d'ufficio, ma il pagamento era fatto dappertutto dipendere dalla periodica relativa iscrizione in bilancio.

In otto Stati i giudici erano nominati a vita; in New-York cessavano di diritto all'età di sessant'anni, in Pensilvania e in New-Jersey il loro termine d'ufficio era di sette anni, in Georgia, Rhode Island e Connecticut d'unanno soltanto.

Era poi generalmente proibito ai giudici di tenere altri uffici o di far parte della legislatura.

Nelle costituzioni susseguentemente adottate dai singoli Stati, il popolo avocò a sè la facoltà di eleggere i giudici come gli altri funzionari, all'infuori che nel Delaware, nel Massachussetts, nel New-Hampshire, nella Florida, nella Georgia, nel Mississippi, nella Luisiana e nel New-Jersey, dove li nomina il Governatore con o senza il consenso del Consiglio o del Senato, e negli antichi Stati di Connecticut Rhode-Island, Carolina del Sud e Virginia, dove li nomina ancora la legislatura.

I soli Stati, in cui si lasciò illimitato il termine d'ufficio dei giudici,

o si limitò all'età di settant'anni, sono New-Hampshire, Massachussetts, Delaware, Florida e Rhode Island.

Negli altri trentatrè Stati, il loro termine varia ora da due a vent'un anni, ed è generalmente di sei, ma nel Connecticut e nel Maryland, come nel New-Hampshire, niun giudice può continuare in ufficio raggiunto che abbia il settantesimo anno di età.

In trenta Stati essi possono venir rimossi dalla legislatura o dal Governatore, su mozione suffragata da due terzi dei membri della legislatura, indipendentemente dal diritto di quest'ultima di porli sotto accusa, diritto riconosciuto da tutti gli Stati, tranne che nell'Oregon.

I fondatori del Governo federale crearono colla stessa costituzione una Corte federale suprema, i cui giudici scelti dal Presidente e confermati dal Senato, non possono venir rimossi che dal Congresso per giudizio del Senato, in seguito ad accusa della Camera dei rappresentanti.

Essa trovasi alla testa di tutto il dipartimento giudiziario federale, il quale s'estende a tutto il territorio degli Stati Uniti per mezzo di corti subordinate, i cui titolari sono gli stessi giudici della Corte suprema, il più sovente assistiti o surrogati da giudici federali di distretto, egualmente nominati e guarentiti.

Così agli Stati Uniti si dànno due categorie di Corti, nelle quali si possono iniziare liti e procedure, cioè le Corti federali che derivano l'autorità loro dalla costituzione degli Stati Uniti, e le Corti dei singoli Stati che la derivano dalle costituzioni degli Stati rispettivi.

La giurisdizione di entrambe queste categorie è in molti casi concorrente, perchè, sebbene quella delle Corti federali risguardi specialmente fatti che cadono sotto la costituzione e le leggi della Confederazione, pure essa dipende occasionalmente eziandio dal carattere delle parti, le quali, se domiciliate in diversi Stati o cittadini di diverse nazioni possono pretendere di venir giudicati dalla Corte federale del distretto dove dimorano, o se rivestiti di certi uffici, non possono altrimenti venire giudicati che da questa e secondo la procedura in esse osservata, sia che la legge loro applicabile contengasi in atti del Congresso, o si contenga nel sistema di diritto proprio dello Stato dove siede la Corte medesima.

La suprema Corte degli Stati Uniti è naturalmente Corte di cassazione rispetto alle Corti federali ad essa subordinate, ma lo è pure rispetto alle Corti supreme dei singoli Stati, nei casi dove esse applicano od interpretano alcun articolo della Costituzione degli Stati Uniti o di un atto del Congresso.

E qui veniamo alla relazione del potere giudiziario cogli altri poteri, avvegnacchè sia appunto in simili casi, e nei decreti d'ingiunzione o *mandamus* ai funzionari pubblici per eseguire o tralasciare atti di natura amministrativa — che la legge loro impone o vieta, che si estrinseca quella relazione del potere giudiziario verso il legislativo e l'esecutivo. Nè si creda che ciò si verifichi sol raramente.

Al contrario è quasi quotidiano il caso che nell'una o nell'altra Corte della gran Repubblica si faccia questione della costituzionalità d'un atto del Congresso o d'una disposizione di legge locale, senza che ciò eccitì la minima sorpresa; essendo anzi opinione generale fra questi legisti che gli atti delle legislature come quelli del Congresso non si possano veramente considerare in pieno vigore, se non quando abbiano ricevuta la consacrazione delle Corti di giustizia.

E questa funzione, colla quale si mantengono inviolati gli articoli della legge suprema della nazione, e contengono dentro i limiti da essa prefissi le facoltà di ciascun potere, si esercita pure colla massima facoltà, per la ragione che i giudici, nell'esercitarla, non escono dalla sfera puramente giudiziaria, non decidendo essi mai, se non dei casi che vengono loro sottoposti nell'ordinario corso di procedura.

C. J. Marshall, il giudice le cui decisioni in materia costituzionale costituiscono agli Stati Uniti la più autorevole interpretazione del diritto relativo, giustificò questa autorità delle Corti colle seguenti parole: « Le costituzioni degli Stati Uniti sono tutte scritte. Esse non « organizzarono soltanto i diversi dipartimenti, il legislativo, l'esecu- « tivo e il giudiziario, ma, sancendo certi diritti assoluti e prescri- « vendo certi limiti al potere del Governo, negarono positivamente « al medesimo taluni dei poteri propri della sovranità e, quanto ad « altri, provvidero che venissero dal Governo esercitati in un modo « predeterminato.

« Ne segue che la costituzione, la quale emana direttamente dal « popolo, è l'espressione della sua volontà permanente, e che nessun « atto del Governo inconsistente con quella volontà può aver valore, « meglio dell'atto d'un mandatario quando oltrepassa le facoltà con- « ferite con mandato ».

Benchè non mancassero tentativi, da parte dei poteri esecutivo e legislativo del Governo federale e di quelli dei singoli Stati, di invadere il campo riserbato dalle costituzioni al potere giudiziario, pure è un fatto ch'essi non vi riuscirono che in casi rarissimi.

Ciò è in parte dovuto all'efficacia dei mezzi che a loro difesa le Corti possiedono nelle costituzioni; all'assenza di un vero esercito stanziale e alla autonomia dei municipi riguardo al servizio di pubblica sicurezza, come alla massima parte dei servizi locali; ma è dovuto eziandio alla circostanza che le Corti in generale riflettono nelle loro decisioni il sentimento pubblico dominante, onde ogni offesa alle medesime da parte dell'uno o dell'altro dei poteri esecutivo e legislativo riescirebbe impopolare, epperò dannosa al partito al quale si ascrivono i depositari di quei poteri.

Vedemmo nel corso di questo *Saggio* come il potere esecutivo potentissimo nel periodo coloniale, fosse poi stato spogliato della maggior parte delle sue prerogative, e solo in tempi molto recenti sia stato reintegrato in diverse di esse; vedemmo come il potere legislativo subordinato al Parlamento britannico e limitato in varie guise dalla Corona e dai governatori locali, abbia nel periodo rivoluzionario quasi assorbito i due altri poteri, l'esecutivo in ispecie, man mano però che le costituzioni di quel periodo si vennero per voler di popolo modificando, anche questo poter venire spogliato di attribuzioni; così da bilanciarlo coi due altri e da renderlo innocuo alla libertà dei cittadini.

Attraverso tutti questi cambiamenti, l'autorità dei giudici andò aumentando dal giorno che i fondatori della Confederazione, riconoscendo la necessità che in alcuno dovesse risiedere la facoltà di confrontare gli atti del potere esecutivo e del potere legislativo colle disposizioni costituzionali, conferirono questa facoltà ai giudici, e proclamarono ch'essi tutti dovessero osservare la costituzione federale siccome la legge suprema e generale, non ostante qualunque altra legge o costituzione particolare in contrario.

In verità, ancor prima che diventasse cosa comune negli Stati Uniti di organizzare i singoli governi per convenzione di popolo, le Corti erano ammesse a conoscere della validità degli atti della legislatura dipendentemente da un principio che risale all'epoca di quei governi coloniali autonomi, fondati per lettere regie, quali erano quelli di Massachusetts, Rhode Island e Connecticut, dove le Corti dovevano necessariamente pronunciare di tale validità nei casi in cui gli atti della legislatura venivano intaccati come contrari al testo delle lettere costituenti.

Ma la maggior estensione di questo diritto delle Corti americane venne loro dalla moderna tendenza di restringere i due altri poteri.

Le costituzioni primitive consistevano infatti di poco più che di vaghe dichiarazioni dei diritti dell'uomo e delle disposizioni concernenti la organizzazione del Governo; le odierne costituzioni invece dei singoli Stati rassomigliano piuttosto a voluminosi regolamenti che a leggi organiche, tali e tante sono le disposizioni ch'esse contengono e i casi in cui limitano le facoltà e controllano l'azione dei diversi poteri.

Non v'ha chi non veda di quanto perciò si dovesse estendere l'occasione per le Corti di pronunciare sulla costituzionalità di atti dei poteri esecutivo e legislativo.

Ma cosa dimostra questa crescente autorità delle Corti americane, se non che il popolo sente ognor più vivo il desiderio di poter sempre appellarsi dalle passioni degli individui come dei partiti alla calma ragione e al sentimento dell'ordine e della giustizia, insito nella generalità dei cittadini e manifestantesi per la bocca dei loro giudici?

NOTIZIE VARIE

Esposizione internazionale del Giubileo Reale in Manchester, 1887. — In commemorazione del Giubileo del regno di S. M. la regina della Gran Brettagna è stato deciso di tenere nella città di Manchester un'Esposizione internazionale dal maggio all'ottobre 1887.

Lo scopo di essa è quello d'illustrare pienamente, per quanto è possibile, il progresso fatto nello sviluppo delle arti e manifatture durante il regno della regina Vittoria, nei seguenti rami principalmente:

1. Disegno industriale in tessuti, vasellami, vetri, metalli, legni, marmi e pietre ed ogni articolo di necessità che sia suscettibile di disegno decorativo o d'ornato;

2. Macchine in attività ed impianti di ingegneria in genere ed accessori;

3. Industrie chimiche ed affini;

4. Lavoro meccanico in corso di produzione;

5. Manchester e Salford antiche, modello del canale di navigazione, ecc.;

6. Belle arti: limitato a lavori fatti nel Regno Unito durante il regno di S. M. la regina;

7. Luce elettrica, musica, orticoltura, ecc.

Il sito scelto è a Old Trafford, vicino ai giardini botanici, che verranno uniti all'Esposizione. La superficie di questa comprenderà circa 32 acri. Vi sarà una galleria del lavoro.

Ogni precauzione è presa per assicurare dagli incendi la sezione di belle arti.

Il Comitato esecutivo ha disposto che gli oggetti esposti, tanto britannici che esteri o coloniali, siano collocati gli uni presso agli altri nelle rispettive sezioni, senza tener conto della loro nazionalità. Secondo l'avviso del Comitato, questa disposizione è più adatta per render meglio possibili i confronti sul merito relativo degli oggetti esposti e per maggiormente diffonderlo.

Il Comitato concede le stesse facilitazioni agli espositori britannici, forestieri e coloniali, e nessun favore speciale verrà conceduto ad alcuno.

I richiedenti di spazio dagli Stati esteri e dalle colonie devono nominare i loro rappresentanti in Inghilterra.

Il termine utile per le domande di spazio da parte degli espositori esteri è fissato al 1° dicembre 1886.

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 16 novembre 1886.

In Europa continua, però indebolita, la depressione al nord-ovest; pressione irregolare e alquanto bassa altrove. Ebridi 744.

In Italia nelle 24 ore: barometro notabilmente disceso all'estremo sud della Sicilia, salito specialmente sull'Italia superiore.

Pioggie.

Venti forti settentrionali e mare molto agitato all'estremo sud, nebbie, pioggerelle e venti deboli o calma sul continente.

Temperatura aumentata al nord, diminuita altrove.

Stamani cielo nuvoloso o nebbioso in generale sul continente.

Venti fortissimi di greco al sud della Sicilia, deboli correnti settentrionali al nord e centro.

Barometro a 756 mm. a Malta, a 760 a Palermo, poco diverso a 761 altrove.

Mare grosso a Siracusa, molto agitato a Cozzo Spadaro e Malta.

Probabilità.

Venti freschi settentrionali al sud della Sicilia e del continente, deboli e varii altrove.

Cielo nuvoloso con qualche pioggia specialmente al sud.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 16 novembre.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	1[4 coperto	—	11,3	3,1
Domodossola	sereno	—	10,7	—0,1
Milano	3[4 coperto	—	12,6	3,3
Verona	—	—	13,2	7,0
Venezia	1[2 coperto	calmo	9,5	5,8
Torino	nebbioso	—	11,2	6,3
Alessandria	coperto	—	10,5	5,2
Parma	nebbioso	—	12,8	5,0
Modena	nebbioso	—	14,8	5,2
Genova	3[4 coperto	calmo	17,0	12,8
Forlì	nebbioso	—	13,2	5,8
Pesaro	nebbioso	legg. mosso	15,8	8,5
Porto Maurizio	1[4 coperto	calmo	17,2	10,4
Firenze	nebbioso	—	14,4	11,3
Urbino	1[2 coperto	—	13,5	8,0
Ancona	coperto	calmo	13,0?	11,0
Livorno	piovoso	calmo	19,0	11,5
Perugia	3[4 coperto	—	15 0	9,8
Camerino	coperto	—	12,0	9 0
Portoferraio	1[4 coperto	legg. mosso	17,9	13 7
Chieti	1[2 coperto	—	16,2	7,5
Aquila	1[2 coperto	—	13,2	6,9
Roma	sereno	—	18,4	10,0
Agnone	sereno	—	15,5	5,1
Foggia	1[4 coperto	—	20,3	7,8
Bari	3[4 coperto	calmo	20,4	9,8
Napoli	coperto	calmo	19,2	13,4
Portotorres	sereno	legg. mosso	—	—
Potenza	coperto	—	11,8	6,6
Lecce	coperto	—	20,8	14,5
Cosenza	nebbioso	—	17,0	13,2
Cagliari	sereno	calmo	22,0	10,5
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	piovoso	agitato	19,8	16,3
Palermo	coperto	calmo	22,4	12,3
Catania	coperto	agitato	21,6	17,0
Caltanissetta	coperto	—	16,0	9,0
Porto Empedocle	3[4 coperto	legg. mosso	20,0	13,9
Siracusa	piovoso	tempestoso	25,6	6,0

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

16 NOVEMBRE 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	760,9	760,7	760,2	762,1
Termometro	10,6	17,0	16,8	13,0
Umidità relativa	92	70	71	88
Umidità assoluta	8,80	10,08	10,07	9,85
Vento	calma	NNW	S	calma
Velocità in Km.	0,0	1,0	3,0	0,0
Cielo	pochi cumuli	cumuli densi sole	cumuli	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 17,8 - R. = 14,24 — Min. C. = 10,0 - R. = 8,00.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 16 novembre 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	Prezzi in contanti		Prezzi nominali
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	id.	—	—	101 45	101 45	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1886	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	68 20
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	100 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	99 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	99 95
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1886	—	—	»	»	101 25
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda Emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza Emissione	—	500	500	»	»	495 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	491 »	491 »	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	490 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	602 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	55 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2260 »
Dette Banca Romana	1° luglio 1886	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id	250	200	»	»	740 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	300 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1886	500	400	»	»	»
Dette Società di Credito Meridionale	1° gennaio 1886	500	500	»	»	580 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° ottobre 1886	500	500	»	»	1770 »
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id.	500	333	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	450	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° luglio 1886	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	392 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° aprile 1886	100	100	»	»	120 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	260 »
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° ottobre 1886	250	250	»	»	414 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	id.	250	125	»	»	280 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1886	500	500	»	»	518 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1886	500	500	»	»	335 »
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1886	500	500	»	»	332 »
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	550 »
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	—	—	—		»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 55
	Parigi	chèques	»	»	»
4 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 20
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 15 novembre 1886:

Consolidato 5 0/0 lire 101 576.

Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 99 405.

Consolidato 3 0/0 nominale lire 67 925.

Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 66 632.

V. Trocchi, *Presidente.*

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 1ª grida 101 50, 101 52 $^1/_2$, 101 55 fine corr.
Azioni Ferrovie Meridionali 797, 796, 795, 794 $^1/_2$ fine corr.
Azioni Banca Romana 1240 fine corr.
Az. Banca Generale 708, 708 $^1/_2$, 708 $^3/_4$, 709, 710 fine corr.
Az. Banca di Roma 1074, 1076, 1078, 1079 fine corr.
Az. Banca Industr. e Commer. 776, 780, 778 fine corr.
Az. Soc. di Cred. Mob. Italiano 1054 fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia (Az. stam) 2155, 2158, 2160, 2163 fine corr.
Az. Soc. Italª. per Cond. d'acqua 625 fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1232, 1230 fine corr.
Az. Soc. Anon. Tramway Omnibus 469 fine corr.
Azioni Società Fondiaria Italiana 401 $^1/_2$, 400 fine corr.

Per il Sindaco: Ascoli.

Inserzioni *in esecuzione della legge 28 giugno 1885, numero 3196 (Serie 3ª), sulla ricostituzione dell'Ufficio delle Ipoteche in Potenza distrutto dall'incendio.*

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Tolve.

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dal sig. intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Tolve,

Io Ferdinando Schifini, usciere presso la Pretura di Tolve, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Lancellotti Giuseppe fu Agostino, domiciliato in Tolve, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna e canneto in contrada Coppella, art. 2230 del catasto, sez. E, numeri 285, 286 e 287, confinante con Tonella Giuseppe di Gerardo e Parente Nicola Maria fu Gerardo, tenimento di Palmira, da esso posseduti in garentia del credito di lire 239, proveniente da ruolo esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla pretura suddetta di Tolve nell'udienza che terrà il giorno 10 p. v. agosto, per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

La copia del presente atto è stata da me infrascritto usciere portata e lasciata ad esso signor Lancellotti nel suo domicilio, consegnandola nelle sue mani.

Altra simile è stata consegnata all'istante, con un estratto della stessa, da servire ai sensi di legge.

1713 F. SCHIFINI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno in Tolve,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav Corsini Giovanni, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Tolve,

Io Ferdinando Schifini, usciere presso la Pretura di Tolve,

Ho dichiarato alla signora Frisi Angiola fu Vito vedova Cavallo, di Palmira, domiciliata in Tolve che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sui fondi in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna in contrada Valle Arenale, art. 245 del catasto, sez. C, n. 240, confinante con Denozza Rocca Tolvese e Paolucci eredi fu Rocco, da essa posseduta in garentia del credito di lire 60, rappresentato dall'art. 810, e di lire 171 dall'articolo 959 del campione e ruolo esecutivo contro al signor Frisi Raffaele Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, e stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base adi dichiarazione autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito dove ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, e sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto è stata da me infrascritto usciere portata e lasciata nel domicilio di essa Frisi Angela, consegnandola nelle sue mani.

Altra simile con un estratto della stessa l'ho consegnata alla istante da servire ai sensi di legge.

Costa lire 3 70.

1711 F. SCHIFINI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Tolve,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Tolve,

Io Ferdinando Schifini, usciere presso la Pretura di Tolve,

Ho dichiarato alla signora Frisi Angiola fu Vito, vedova del fu Nicola Cavallo, domiciliata a Tolve, che la istante Amministrazione, succeduta al clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna contrada Peschiera, art. 1610, sez. C, n. 656, confinante con Avigliano, eredi del fu Francesco e Sciaraffia Giuseppe fu Nicola, da essa posseduta in garentia del credito di lire 42 e cent. 40, iscritto all'art. 660 camp., contro ai signori Frisi Francesco e Girolamo.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al Pretore di Tolve nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto è stata da me infrascritto usciere portata e lasciata nel domicilio di essa signora Angela Frisi, consegnandola nelle sue mani.

Altra simile, con un estratto della stessa, è stata consegnata alla istante da servire ai sensi di legge.

Costa lire 3 90.

1720 F. SCHIFINI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio in Tolve,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Tolve,

Io Ferdinando Schifini, usciere presso la Pretura di Tolve, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Frisi Angela fu Vito vedova Cavallo, domiciliata in Tolve, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti siti nel territorio di Palmira, cioè:

1. Vigna contrada Stalle, art. 245 del catasto, sezione F, n. 128, confinante con Lioy Nicola, De Vito Felice e Vito Nicola fu Francesco;

2. Vigna alborata, contrada Valle Arenale, art. 245 del catasto, sez. C, n. 240, confinante con Di Nozza Rocco e Paolini eredi fu Rocco, da essa possedute in garantia del credito di lire 340 (art. 674 Camp.) lire 425 (art. 679), lire 127 60 (art. 672), lire 85 (art. 677), lire 127 60 (art. 675), lire 149 20 (articolo 676, provenienti da ruolo esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti alla Pretura di Tolve, nell'udienza che terrà il giorno dieci agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto è stata da me infrascritto usciere portata e lasciata ad essa signora Frisi nel suo domicilio, consegnandola nelle sue mani.

Altra stessa è stata consegnata allo istante da servire ai sensi di legge.

1712 F. SCHIFINI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno ventisette ottobre, in Aliano,
Sull'istanza dell'Amministrazione del Demanio dello Stato, rappresentata dall'Intendente di finanza di questa provincia, signor A. Criscuolo, domiciliato in Potenza per ragione della carica,
Io Giuseppe Grilli, usciere della Pretura mandamentale di Stigliano, ove domicilio,
Ho dichiarato al signor Andrea Curci, quale erede di Lasala Giuseppe fu Orione Antonio, domiciliato in questo comune, che la istante Amministrazione trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria, precedentemente al 28 novembre 1884, sui fondi denominati:
Seminatorio in contrada Scabioso;
Querceto San Teodoro;
Querceto e seminatorio Monte delle Coste;
Seminatorio in contrada Scabioso, Cupola e Lavanghe;
Seminatorio Ischia d'Ecclesia;
Querceto Fontana D'Amato;
Seminatorio in contrada Chiangoli e
Vena sopra La Fontana, Occhio Nero, Ferrigno, Pisciabove ed Occhio Nero ed altri, tutti in Agro di Vaglio,
Da esso posseduti in garentia del credito di lire 3144 54 e dell'altro credito di lire 11,677 57, per cui fu presa iscrizione contro il fu Giovanni Andrea, di Vaglio, di cui è erede, come sarà dimostrato a tempo debito.
Avvenuto lo incendio di quest'ufficio ipotecario, e non avendo potuto la istante esibire il borderò necessario alla rinnovazione, procedè alla dichiarazione autentica di cui è cenno nella legge 28 giugno 1885.
Dovendosi intanto promuovere la convalida, con atto del 28 giugno ultimo fu analogamente citato esso signor Curci a comparire innanzi il Tribunale di Potenza per provvedersi come di giustizia. Tale atto però non fu notificato in persona dello stesso signor Curci, il quale si è reso contumace, onde la necessità di ripetere la istanza, al che si adempie col presente atto.
Laonde io suddetto usciere, sulla medesima istanza, ho citato il signor Andrea Curci a comparire davanti il Tribunale civile e correzionale di Potenza la mattina di sabato ventisette novembre 1886 per sentir dichiarare valide ed efficaci le dichiarazioni autentiche che saranno comunicate per originale e provvedersi come per legge alle spese del giudizio.
Con dichiarazione che non comparendo nel designato giorno la causa sarà trattata in sua contumacia.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copia del presente atto, da me firmata, è stata intimata e lasciata nel domicilio di esso signor Curci, consegnandola nelle sue mani.
Costa tutto lire 4 20.
1716 GIUSEPPE GRILLI usciere.

L'anno 1886 il giorno 26 ottobre in Grottale,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Demanio dello Stato rappresentata dall'Intendente di finanza di questa provincia signor Criscuolò, domiciliato in Potenza per ragion della carica,
Io Carlo Dello Donne, usciere della Pretura mandamentale di Tricarico, ove domicilio,
Hò dichiarato ai signori Di Giacomo Raffaele ed Emmanuele di Oronzio e della fu Marietta Catalano, domiciliati in questo comune, che la istante Amministrazione trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sui fondi denominati seminatorio in contrada Scabioso, querceto S. Teodoro, querceto e seminatorio Monte delle Coste, seminatorio in contrada Scabioso e Lavanghe, seminatorio Ischia d'Ecclesia, querceto Fontana d'Amato, seminatorio in contrada Chiamali e Vena sopra la Fontana Occhio nero, Forrigno, Pisciatore ed Occhio nero ed Olmi, tutti in agro di Vaglio, da essi posseduti in garentia del credito di lire 3144 54 e dell'altro credito di lire 11677 57 per cui fu presa iscrizione contro il fu Giovanni Andrea Mattia di Vaglio di cui sono eredi, come sarà dimostrato a tempo debito.
Avvenuto lo incendio di questo ufficio ipotecario, non avendo potuto la istante esibire il borderò necessario alla rinnovazione, procede alla dichiarazione autentica di cui è cenno nella legge 28 giugno 1885.
Dovendosi intanto promuoverne la convalida con atto del 28 giugno ultimo furono citati tanto essi intimati, che le loro germane Michelina ed Emilia, a comparire davanti il tribunale di Potenza per provvedersi come di giustizia.
Tale atto fu notificato nelle mani proprie di dette germane Michelina ed Emilia soltanto e gli altri non citati in persona propria si sono resi contumaci; onde la necessità di ripeter loro la istanza, al che si adempie col presente atto.
Laonde io suddetto usciere, sulla medesima istanza, ho citato essi Raffaele ed Emmanuele Di Giacomo, a comparire davanti il Tribunale civile e correzionale di Potenza, la mattina di sabato 27 novembre 1886, per sentir dichiarare valide ed efficaci le dichiarazioni autentiche che saranno comunicate per originale e provvedersi come per legge alle spese del giudizio.
Con dichiarazione, che non comparendo nel designato giorno, la causa sarà trattata in loro contumacia.
Per la istante Amministrazione procederà il procuratore erariale signor Macario Falcone.
Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.
Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sono state portate nel domicilio di essi citati Di Giacomo, consegnandole nelle mani della loro sorella.
Specifica totale lire 16 10.
Per copia conforme.
Visto — Il cancelliere: MERROGLINNI.
1715 CARLO DELLE DONNE, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 25 ottobre, in Vaglio di Basilicata,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Demanio dello Stato, rappresentata dall'intendente di finanza di questa Provincia, signor Criscuolo, domiciliato in Potenza, per ragion della carica,
Io Ferdinando Schifini usciere della Pretura di Tolve, ove domicilio,
Ho dichiarato ai signori Emmanuele, Rocco, Giuseppe ed Angiolo Catalano fu Domenico, il primo, tanto in nome proprio che qual tutore dei fratelli minori Eduardo, Michele ed Achille, domiciliati in questo Comune, che la istante Amministrazione trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi denominati:
Seminatorio in contrada Scabioso, querceto S. Teodoro, querceto e Seminatorio Monte della Coste, Seminatorio in contrada Scabioso, Cufolo e Lavanghe, Seminatorio Ischia d'Ecclesia, querceto Fontana d'Amato, Seminatorio in contrada Chiangoli e Vena sopra la Fontana, Occhio Nero, Ferrigno, Pisciabove ed Occhio Nero ed olmi, tutti in Agro di Vaglio, da essi posseduti in garentia del credito di lire 3144 54 e dell'altro credito di lire 11,677 57 per cui fu presa iscrizione contro il fu Giovanni Andrea Mattia di Vaglio, di cui sono eredi, come sarà dimostrato a tempo debito.
Avvenuto l'incendio di quest'ufficio ipotecario e non avendo potuto la istante esibire il borderò necessario alla rinnovazione, procedè alla dichiarazione autentica di cui è cenno nella legge 28 giugno 1885.
Dovendosi intanto promuoverne la convalida, con atto del 2 luglio ultimo, furono analogamente citati tanto essi intimati, quanto il loro germano Francesco, a comparire innanzi il Tribunale di Potenza per provvedersi come di giustizia.
Tale atto fu notificato nelle mani proprie del Francesco soltanto, e gli altri, non citati in persona propria, si sono resi contumaci, onde la necessità di ripetere loro la istanza, al che si adempie col presente atto.
Laonde io suddetto usciere, sulla medesima istanza, ho citato essi Emmanuele, Rocco, Giuseppe ed Angelo Catalano a comparire davanti il Tribunale civile e correzionale di Potenza la mattina di sabato ventisette novembre 1886, per sentir dichiarare valide ed efficaci le dichiarazioni autentiche che saranno comunicate per originale, e provveduto come per legge alle spese del giudizio.
Con dichiarazione che non comparendo essi citati nel giorno designato, la causa sarà trattata in loro contumacia.
Per la istante Amministrazione procederà il procuratore erariale signor Macarlo Falcone.
Salvo ogni altro dritto e ragione.
Le copie del presente atto sono state da me usciere portate e lasciate nel domicilio di essi citati, signori Rocco, Giuseppe, Angiolo ed Emmanuele Catalano, consegnandole nelle mani di quest'ultimo.
Specifica totale lire 27 20.
F. Schifini.
Si rilascia la presente copia per le debite formalità d'iscrizioni nel Foglio della Regia Procura e della *Gazzetta Ufficiale*.
Per copia conforme,
1719 L'usciere: F. SCHIFINI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 12 del mese di giugno, in Rivello,
Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Lagonegro dal signor Larotonda Carlo ricevitore del registro in Lagonegro, ivi domiciliato,
Io Raffaele di Fiore usciere presso il Tribunale di Lagonegro, ivi domiciliato alla piazza grande,
Ho dichiarato ai signori Giovanni e Felice Novella fu Domenico, Novella Giovanni e Novella Maria di Giuseppe, domiciliati in Rivello, che la istante Amministrazione, succeduta alla soppressa Chiesa di San Nicola di Rivello, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Fiumicello, art. 64 del catasto, confinante con Giovanni Novella, Francesco Megale e Giovanni Filardi, da essi posseduto in garentia del credito di lire 68 54, contro ai signori Giammarco, Domenico e Giovanni Novella, Barbara Flora vedova di Nicola De Rosa, Giovanni Filardi, Pasquale Annicchino eredi di Prospero Bellinfante, aventi causa da Giambattista Novella,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura di Lagonegro, nell'udienza che terrà il giorno 24 di luglio del corrente anno 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie cinque del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sono state lasciate tutte nei domicili di essi citati, avendole consegnate a persone familiari, altra l'ho data al ricevitore che curerà farla inserire nel giornale degli annunzi giudiziarii.

Raffaele Di Fiore, usciere.

Specifica in totale lire 15 10.

Per copia conforme,

1714 R. DI FIORE, usciere.

L'anno 1886 il giorno 4 novembre in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Demanio dello Stato, rappresentata dall'Intendente di finanza di questa provincia signor Alfonso Criscuolo, domiciliato in Potenza per ragion della carica.

Io Pietrangelo Perrotta, usciere al Tribunale civile e correzionale di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Catalano Gerarda, maritata con Vincenzo Brancucci, di domicilio, residenza e dimora non conosciuti, che la istante Amministrazione trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1834 sui fondi denominati: seminatorio in contrada Scabioso, querceto S. Teodoro, querceto e seminatorio Monte delle Coste, seminatorio in contrada Scabioso, Cufolo e Lavanghe, seminatorio Ischia d'Ecclesia, querceto Fontana d'Amato, seminatorio in contrada Chiangoli e Vena sopra la fontana, Occhio nero, Ferrigno, Pisciabove, Occhio nero ed Olmi, tutti in agro di Vaglio, da essa posseduti in garentia del credito di lire 3144 54 e dall'altro credito di lire 11677 57 per cui fu presa iscrizione contro il fu Giovanni Andrea Mattia di Vaglio, di cui è erede, come sarà dimostrato a tempo debito.

Avvenuto lo incendio di questo ufficio ipotecario e non avendo potuto la istante esibire il borderò necessario alla rinnovazione, procedè alla dichiarazione autentica di cui è cenno nella legge 28 giugno 1885.

Dovendosi intanto promuoverne la convalida, con atto del 2 luglio ultimo fu citata la stessa Catalani Gerarda a comparire innanzi il Tribunale di Potenza per provvedersi come di giustizia.

Tale atto non fu notificato nelle mani proprie della Catalano, non conoscendosene il domicilio, la dimora o la residenza; onde la necessità di ripetere la istanza, essendosi la stessa resa contumace; al che si adempie col presente atto.

Laondo io suddetto usciere, sulla medesima istanza, ho citato essa Catalano Gerarda a comparire davanti il Tribunale civile e correzionale di Potenza la mattina di sabato 27 novembre 1886 per sentir dichiarare valide ed efficaci le dichiarazioni autentiche che saranno comunicate per originale e provvedute come per legge alle spese del giudizio.

Con dichiarazione che non comparendo essa citata nel giorno designato la causa sarà trattata in contumacia.

Per la istante Amministrazione procederà il procuratore erariale signor Macario Falcone.

Salvo ogni altro dritto e ragione.

Per gli effetti dell'articolo 141 codice di procedura civile, una copia di questo atto è stata da me usciere affissa alla porta esterna della sede di questo Tribunale innanzi a cui la domanda si propone.

Un sunto di esso atto sarà inserito nel giornale degli annunzi giudiziarii, ed una copia dell'atto stesso è stata portata è lasciata nell'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale suddetto, consegnandola nelle mani del segretario della Procura Regia signor Angelo Vecchioni.

Specifica totale a debito lire 2 68.

1717 PIETRANGELO PERROTTA, usciere.

L'anno 1886, il giorno 4 novembre, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Demanio dello Stato, rappresentata dall'intendente di finanza di questa provincia signor Alfonso Criscuolo, domiciliato in Potenza, per ragion della carica,

Io Pietrangelo Perrotta, usciere presso al Tribunale civile e correzionale di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Calcagni Angelo, coniuge superstite di Catalano Emilio, proprietario domiciliato in questa città, che la istante Amministrazione trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sui fondi denominati seminatorio in contrada Scabioso, querceto S. Teodoro, querceto e seminatorio Monte delle Coste, seminatorio in contrada Scabioso, Cupolo e Lavanghe, seminatorio Ischia d'Ecclesia, querceto Fontana D'Amato, seminatorio in contrada Chiangoli e Vena sopra la fontana, Occhio nero, Ferrigno, Pisciabove ed Occhio nero ed Olmi, tutti in Agro di Vaglio, da essi posseduti in garanzia del credito di lire 3144 54, e dall'altro credito di lire 11677 57 per cui fu presa iscrizione contro il fu Giovanni Andrea Mattia di Vaglio, di cui è erede, come sarà dimostrato a tempo debito.

Avvenuto lo incendio di questo ufficio ipotecario e non avendo potuto la istante esibire il borderò necessario alla rinnovazione, procedè alla dichiarazione autentica di cui è cenno nella legge 28 giugno 1885.

Dovendosi intanto promuoverne la convalida, con atto del 28 giugno ultimo fu analogamente citato esso Calcagni a comparire innanzi il Tribunale di Potenza, per provvedersi come di giustizia.

Tale atto non fu notificato nelle mani proprie, e intanto il citato si è reso contumace; onde la necessità di ripetere la istanza al che si adempie col presente atto.

Laonde io suddetto usciere, sulla medesima istanza, ho citato esso Calcagni Angelo a comparire davanti il Tribunale civile e correzionale di Potenza la mattina di sabato 27 novembre 1886 per sentir dichiarate valide ed efficaci le dichiarazioni autentiche che saranno comunicate per originale e provvedute come per legge alle spese del giudizio.

Con dichiarazione che non comparendo esso citato nel giorno designato la causa sarà trattata in sua contumacia.

Per la istante Amministrazione procederà il procuratore erariale S. Macario Falcone.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere è stata portata e lasciata nel domicilio di esso signor Calcagni, consegnandola nelle mani della sua domestica, come ha detto.

Specifica totale, lire 1 75.

1718 PIETRANGELO PERROTTA, usciere.

L'anno 1886 addì 27 giugno in Calabritto.

Ad istanza di Nicola Marone di Giuseppe Nicola, possidente domiciliato in Accettura (Basilicata).

Io Leopoldo Busillo, usciere alla Pretura mandamentale di Calabritto, ove domicilio.

Ho dichiarato al signor Giuseppe Nicola Marone fu Francesco, avvocato, qui residente, che lo istante, qual surrogato al signor Nicola Privinzano fu Domenicantonio, dottor fisico, di S. Mauro Forte (come dal rogito notar Loscalzo d'Accettura, data 16 settembre 1877, registrato a Stigliano il 24 detto mese al n. 404, con lire 9 60 De Falco) trovavasi iscritto qual creditore per ipoteca giudiziale precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti:

a) Casa palazziata a S. Francesco, abitato di Accettura;

b) Sottano per abitazione, separato dal precedente fabbricato, sito a detta strada;

c) Vigna olivetata a contrada Concilio in agro di detto comune;

d) Tenuta boscosa, sativa, arti vigne etc. a Flueto Perola Mantrivase etc., di detto agro;

e) Terreni a Canepa e Mancavisieglia in quel di Salandra;

f) Masseria di Campo in Bradanello, contrada pure di Salandra,

Come si è pronto a dimostrare mercè equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, 28 giugno 1885 n. 3196 (serie 3ª) equipollenti che saranno esibiti all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio o smarrito il doppio originale, del quale era in possesso lo istante, il medesimo è stato costretto, per salvaguardia dei proprii interessi di repristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge suddetta, è ciò quand'anche i fondi gravati siano legittima proprietà dell'istante medesimo, ad eccezione del Bradanelli ovisso.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini dell'art 8 di detta legge ed art. 2 del rispondente regolamento 20 luglio 1885, n. 3253.

Perciò io suddetto usciere sulla medesima istanza ho citato esso dichiarato signor Giuseppe Nicola, Marone a comparire davanti al Tribunale civile di Matera, nel solito locale delle sua udienza, il mattino del giorno 1° dicembre p. v., alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione e azione.

Per l'istante procederà il procuratore Roberto Volpe e l'avvocato cav. Lacovara.

Copia di quest'atto, firmata da me usciere, è stata consegnata nelle proprie mani del suddetto signor Pretore Marone Giuseppe Nicola nella sua residenza qui in Calabritto.

Leopoldo Busillo, usciere.

Specifica a norma dell'art. 16 legge 28 giugno 1885 n. 3196 (serie 3ª).

Diritto e repertorio	L.	0 30
Copia	»	0 30
Totale	L.	0 60

1721 LEOPOLDO BUSILLO, usciere.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

CITTÀ DI TORINO

AVVISO DI SECONDO INCANTO

per l'appalto dell'affittamento, nel quinquennio 1887-1891, dei banchi, posti ed aree nei Mercati municipali e dell'annessa privativa di Peso pubblico, nella parte relativa ai lotti V, VI, VII, VIII e IX.

Alle ore 2 pomeridiane di giovedì 25 novembre 1886, in una sala al primo piano del palazzo civico, avanti il sindaco, e coll'assistenza del segretario municipale, si procederà ad un secondo esperimento d'asta, a partiti segreti (lotto per lotto separatamente), secondo le norme del regolamento approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, per l'appalto della riscossione, durante il quinquennio dal 1° gennaio 1887 al 31 dicembre 1891, dei corrispettivi da pagarsi dagli occupanti i banchi, siti e quadrati indicati per ciascuno dei lotti, a taluno dei quali va annessa anche la privativa del peso pubblico, subordinatamente all'osservanza delle condizioni, avvertenze e riserve particolari a ciascun lotto e di quelle generali tenorizzate nel capitolato speciale, approvato dalla Giunta municipale in adunanza 15 settembre ultimo, nonchè in quello generale per gli appalti municipali, approvato pure dalla Giunta in adunanza 4 febbraio 1886.

Designazione dei lotti.

Lotto V. Mercato di commestibili a levante della piazza Emanuele Filiberto, con esercizio di peso pubblico, per annue lire 14,500.

Lotto VI. Mercato a ponente di piazza Emanuele Filiberto, per annue lire 13,500.

Lotto VII. Mercato di commestibili in via Montebello, per annue lire 3,500.

Lotto VIII. Mercato di commestibili sulla piazza Bodoni, per annue lire 4,000.

Lotto IX. Mercato di piazza Madama Cristina per vendita all'ingrosso di frutta ed erbaggi, con esercizio di peso pubblico, per annue lire 5000.

L'appalto è a totale rischio e pericolo dei deliberatari, e senza alcun impegno della città, dimodochè in nessun caso, pensato od impensato, ordinario o straordinario, sotto nessun pretesto, neanche quello di diminuita o mancata assistenza, non potrà mai essere luogo a bonificazione o diminuzione dell'annuo corrispettivo, nè ad indennità qualsiasi; il fitto o corrispettivo dovrà venir pagato a trimestri anticipati, sotto le penalità, in caso di ritardo oltre cinque giorni, comminate all'art. 28 del capitolato speciale anzi citato.

L'appaltatore non potrà pretendere compensi, nè riscuotere somme maggiori o diverse dalle tariffe stabilite per i varii mercati, sotto nessun pretesto, nè aumentare i posti od ammettere occupazioni oltre gli spazi segnati; oltre alla restituzione a chi di ragione delle somme indebitamente riscosse, l'appaltatore che contravvenisse a queste disposizioni andrà soggetto all'applicazione di una multa da lire 5 a lire 50 per ogni contravvenzione, con decreto motivato ed inappellabile del sindaco.

L'appaltatore dovrà esercitare l'appalto personalmente; è vietata ogni cessione o sublocazione.

Oltre a tutte e singole le condizioni del succennato capitolato speciale, lo appaltatore dovrà per sè e per i suoi agenti osservare ed eseguire le prescrizioni dei regolamenti pubblici, ed uniformarsi a tutti gli ordini ed istruzioni relative ai mercati, che saranno date dagli agenti municipali d'ordine della autorità comunale.

L'appaltatore sarà inoltre soggetto a tutte le obbligazioni che la legge impone ai conduttori circa alla buona conservazione della cosa locata ed alle riparazioni locative alla medesima occorrenti.

Gli aspiranti all'appalto dovranno, prima delle ore 12 meridiane di martedì 23 novembre corrente, far constare all'Economato municipale, mediante presentazione di apposita ricevuta, di avere depositato nella civica Tesoreria, a cautela dell'asta dei lotti per cui intendono far partito, la somma di lire 2000 per ciascuno dei lotti V, VI, di lire 1000 per caduno dei lotti VII, VIII, IX, in danaro od in fondi pubblici dello Stato o della città al portatore ed al valore in corso, e presentare inoltre il certificato negativo di penalità, di data recente, del Tribunale del luogo di loro nascita.

Il sindaco, esaminati i documenti suddetti, giudicherà quali fra i depositanti debbansi ammettere a far partito, e ne farà affiggere la nota nell'anticamera mezz'ora prima di quella indetta per l'incanto.

I depositi verranno restituiti tanto ai non ammessi a far partito, quanto ai non deliberatari appena seguìta l'aggiudicazione, e quelli dei deliberatari saranno ritenuti sin dopo stipulati gli atti (con contemporanea prestazione di cauzione definitiva, a norma dell'art. 27 del capitolato speciale), a cui si addiverrà fra giorni 8 successivi a quello del deliberamento; in difetto, senza pregiudizio di maggiori danni, i depositi provvisori saranno senz'altro devoluti all'Erario municipale.

Nessuno sarà ammesso a far partito per persona nominanda.

Le schede d'offerta, estese per cadun lotto separatamente su carta bollata da una lira, non potranno contenere condizioni o riserve di sorta; esse porteranno scritta in tutte lettere ed in modo ben chiaro la somma che si offre, con dichiarazione di accettare tutte le condizioni del capitolato senza distinzione od eccezione e con elezione di domicilio in Torino; esse saranno all'apertura degli incanti d'ogni lotto rimesse in pieghi suggellati dagli aspiranti in persona a mani del sindaco, il quale, dopo averle aperte, ne darà lettura agli astanti.

Il deliberamento dell'appalto di ciascun lotto seguirà a favore di quello fra i concorrenti che, ammesso come sopra a fare partito, avrà offerto maggior aumento ai relativi prezzi annui sovranotati, superando od almeno raggiungendo l'aumento minimo, prestabilito dal sindaco in ischeda suggellata e deposta alla presenza degli astanti sul banco dell'incanto.

Trattandosi di secondo incanto, il deliberamento di chiaschedun lotto avrà luogo quand'anche vi sia un solo offerente.

Il tempo utile (fatali) per presentare offerta d'aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione di ciascun lotto, stante l'abbreviazione di giorni 8, scade alle ore 11 antimeridiane di sabato 4 dicembre prossimo venturo.

Il capitolato delle condizioni dell'appalto, ed ogni altro documento relativo sono visibili nella civica sezione di economato.

Le spese d'incanto, dell'atto di riduzione dei deliberamenti in contratto definitivo, delle testimoniali di Stato, con una copia autentica d'ogni cosa per la città, ed ogni altra accessoria e dipendente, comprese quelle di stampa, di pubblicità e di inserzioni ufficiali, sono a carico dei deliberatarii in proporzione.

Torino, dal palazzo municipale, addì 13 novembre 1886.

2442 Il Segretario: Avv. PICH.

INTENDENZA DI FINANZA DI AVELLINO

Avviso di second'Asta d'appalto

del dazio consumo governativo in nove comuni aperti.

Essendo andata deserta l'asta indetta pel giorno 14 corrente, si previene il pubblico che si andrà a tenere una seconda asta alle stesse condizioni della prima, cioè:

1. L'appalto si fa per quattro anni, dal 1° gennaio 1887 al 31 dicembre 1890.
2. Il canone annuo d'appalto complessivo per tutti i comuni sotto indicati è di lire diecimila (10,000).
3. Gli incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza, nei modi stabiliti dal regolamento generale sulla Contabilità dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, num. 3074, aprendo l'asta alle ore 12 merid. del giorno 23 corrente mese, conformemente a speciale autorizzazione ricevuta dal Ministero delle Finanze di abbreviazione di termini a giorni sette dalla pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.
4. Chiunque intenda concorrervi dovrà unire ad ogni scheda d'offerta la prova di aver depositato, a garanzia della medesima, nella Tesoreria provinciale, una somma eguale al sesto del canone annuo sulla base del quale viene bandito l'incanto, e cioè la somma di lire 1666.
5. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città, capoluogo di provincia.
6. Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.
7. Presso questa Intendenza di finanza, e presso le Sottoprefetture di Ariano e S. Angelo Lombardi, sono ostensibili i capitoli d'onere che debbano formare legge del contratto d'appalto.
8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal Ministero spedita all'Intendenza di Finanza.
9. Facendosi luogo all'aggiudicazione, si avverte, che a seguito della sopradetta speciale autorizzazione avuta dal Ministero si pubblicherà il corrispondente avviso, col quale viene dichiarato che il termine utile per le presentazioni delle offerte di miglioria in grado del 20° rimane fissato pel giorno due dicembre prossimo, alle ore dodici meridiane.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte ammissibili, a termini dell'articolo 96 del regolamento medesimo, si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno undici del suddetto mese, alle ore dodici meridiane, col metodo della estinzione delle candele; sempre in base alla disposta abbreviazione di termini.

10. Entro dodici giorni dalla data del deliberamento definitivo dell'appalto, il deliberatario dovrà addivenire alla stipulazione del contratto, a norma dell'articolo 5 del capitolato d'oneri.
11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'art. 110 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario della provincia, nei comuni in cui i dazii vengono appaltati, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Bollettino della provincia.

Comuni aperti da appaltarsi.

Anzano — Fontanarosa — Taurasi — Aquilonia — Monteverde — Conza — Caposele — Senerchia — Quaglietta.

Avellino, 14 novembre 1886.

2171 L'Intendente: FERLAZZO.

ISTITUTI DI

RIASSUNTO *delle situazioni del dì* 31

TITOLI	BANCA NAZIONALE NEL REGNO		BANCO DI NAPOLI	
Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R decreto 23 settembre 1874, n. 2237)		L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »
ATTIVO.				
Cassa e riserva: Numerario in riserva	L. 255,095,934 55		L. 117,002,939 39	
Cassa e riserva: Totale cassa e riserva		L. 289,513,497 61		L. 125,716,639 39
Portafoglio: Cambiali a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 398,429,567 01		L. 118,543,334 24	
Portafoglio: Cambiali a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Totale	L. 398,429,567 01		L. 118,543,334 24	
Portafoglio: Buoni del Tesoro a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 652,060 98 »	L. 399,316,609 55	L. »	L. 118,588,819 69
Portafoglio: Buoni del Tesoro a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Totale	L. 652,060 98 »		L. »	
Portafoglio: Cedole di rendita e cartelle estratte	L. 234,981 56		L. 45,485 45	
Anticipazioni		L. 74,842,705 80		L. 37,644,909 52
Impieghi diretti: Buoni del Tesoro acquistati direttamente	L. 12,416,640 »		L. 2,039,440 »	
Impieghi diretti: Fondi pubblici e titoli	» 91,992,758 44	L. 107,558,899 82	» 13,351,286 72	L. 29,795,194 27
Impieghi diretti: Immobili	» 1,055,206 38		» 2,610,429 60	
Impieghi diretti: Altri impieghi diretti	» 2,094,295		» 11,764,037 95	
Titoli: Fondi pubblici e titoli per conto della massa di rispetto	L. 11,854,999 18		L. »	
Titoli: Fondi pubblici e titoli pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» »	L. 13,971,496 11	» »	L. 2,320,491 98
Titoli: Effetti ricevuti all'incasso	» 2,116,496 93		» 2,320,494 98	
Crediti		L. 81,849,862		L. 38,940,120 61
Sofferenze		» 4,414,576 37		» 7,566,917 17
Depositi		» 421,906,340 33		» 102,242,982 27
Credito fondiario della Banca Nazionale c/ fondo assegnato		» »		» »
Partite varie		» 76,784,085 23		» 45,897,446 57
Totale		L. 1,470,158,072 82		L. 508,713,524 47
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 2,562,873 10		» 4,332,873 51
Totale generale		L. 1,472,720,945 92		L. 513,046,397 98
PASSIVO.				
Capitale		L. 200,000,000 »		L. 57,000,000 »
Massa di rispetto		» 37,090,000 »		» 5,700,000 »
Circolazione: giusta il limite fissato dalla legge 30 aprile 1874	L. 520,492,975 »		L. 167,896,544 50	
Circolazione: coperta da altrettanta riserva (Legge 28 giugno 1885)	» 79,364,983 »	L. 604,357,958 »	» 49,872,827 »	L. 217,769,371 50
Circolazione: non computabile rappresentando biglietti immobilizzati Banca Romana	» 4,500,000 »		» »	
Conti correnti ed altri debiti a vista		L. 77,192,854 30		L.(a) 55,140,337 07
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» 47,240,994 56		» 55,851,736 59
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 421,906,340 33		» 102,242,982 27
Credito fondiario della Banca Nazionale c/ c/ speciale		» »		» »
Partite varie		» 75,546,513 95		» 12,503,226 86
Totale		L. 1,463,334,661 14		L. 50[illegible],210,654 29
Rendita del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 9,386,284 78		» 6,835,743 69
Totale generale		L. 1,472,720,945 92		L. 513,016,397 98
Distinta della Cassa e Riserva.				
Oro decimale		L. 184,428,865 »		L. 66,353,215 »
Argento al titolo di 900		» 18,404,730 »		» 9,166,365 »
Argento divisionale		» 5,037,481 90		» 3,358,856 »
Oro ed argento non decimale		» 305,281 56		» 153,971 60
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 regolamento 21 gennaio 1875)		» 254,841 09		» 34,885 79
Biglietti già consorziali		» 39,498,490 »		» 14,788,341 »
Biglietti di Stato		» 7,168,245 »		» 23,147,305 »
Riserva		L. 255,095,934 55		L. 117,002,939 39
Fondo metallico pel cambio biglietti per conto Tesoro, oro e argento	L. 836,070 »	» 898,510 »		» »
Biglietti già consorziali ritirati per conto Tesoro	» 62,440 »			
Meno biglietti Banca Romana immobilizzati	» »	» »		»
Effetti in corso d'esazione	» »	» »		» »
Biglietti di altri Istituti di emissione	» »	» 33,517,043 77		» 8,713,700 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille		» 2,009 29		» »
Cassa		L. 289,513,497 61		L. 125,716,639 39

EMISSIONE

(Mod. B. Reg.to art. 22).

del mese di ottobre dell'anno 1886.

BANCA NAZIONALE TOSCANA		BANCA ROMANA		BANCO DI SICILIA		BANCA TOSCANA DI CREDITO	
L. 21,000,000 »		L. 15,000,000 »		L. 12,000,000 »		L. 5,000,000 »	
L. 32,548,130 61	L. 39,321,186 69	L. 15,863,570 09	L. 16,707,345 09	L. 27,387,618 50	L 29,732,473 50	L 5,005,023 17	L. 5,099,623 17
L. 36,473,168 18		L. 33,006,745 08		L. 44,171,753 23		L. 4,849,898 01	
4,956,834 01							
»		» 2,681,705 16		» 1,476,337 51		» »	
L. 41,430,002 19		L. 35,688,450 24		L. 45,648,090 71		L. 4,349,898 01	
L. »	L. 41,430,002 19	L. »	L. 35,688,450 24	L. »	L. 45,648,993 46	L. »	L. 4,349,898 01
» »		» »		» »		» »	
L. »		L. »		L. »		L. »	
L. »		L. »		L. 902 72		L. »	
	L. 5,918,187 »		L. 611,366 85		L 6,991,619 62		L. 4,029,527 30
L. »	L. 16,835,722 01	L. »	L. 3,376,763 42	L. »	L. 20,892 57	L. »	L. 125,465 65
» 8,739,233 92		» »		» 6,134 95		» 85,465 65	
» 30,006 77		» 3,376,763 42		» 14,757 62		» 40,000 »	
» 8,066,481 32		» »		» »		» »	
L. 2,277,934 80	L. 5,232,966 37	L. 1,111,370 57	L. 1,384,849 77	L. 57,479 48	L 2,015,428 30	L. 406,135 »	L. 512,780 08
» »		» 273,479 20		» 264,268 91		» 106,645 08	
» 2,955,031 57		» »		» 1,693,679 91		» »	
	L. 24,886,665 29		L. 19,599,597 98		L. 6,179,646 33		L 10,070,549 14
	306,204 08		» 2,441,383 21		» 1,665,608 35		» 18,736 59
	» 27,714,799 24		» 7,011,625 »		» 13,790,495 95		» 12,974,290 »
	» »		» »		» »		» »
	» 4,062,432 75		» 6,176,046 82		» 16,884,018 58		» 142,791 80
	L. 165,648,165 60		L. 92,997,428 38		L. 122,929,176 66		L. 37,323,661 74
	» 1,027,438 71		» 907,776 74		» 1,183,400 08		» 180,778 21
	L. 166,675,604 31		L. 93,905,205 12		L. 124,112,576 74		L. 37,504,439 95
	L. 30 000,000 »		L. 15,000,000 »		L. 12,000,000 »		L. 10,000,000 »
	» 3,398,333 »		» 3,616,010 77		» 3,000,000 »		» 435,000 »
L. 63 676,600 »	L. 74,977,879 »	40,437,187 »	L. 42,505,207 »	L. 45,014,844 08	L. 49,384,246 »	L. 13,196,320 »	L. 13,196,320 »
» 11,301,279 »		2,068,020 »		» 4,369,401 92		» »	
» »		» »		» »		» »	
	L. 740,554 95		L. 919,463 66		L. 33,054,739 74		» 14,393 54
	» 23,817,090 85		» 19,918,221 47		» »		» [illegible] 46
	» 27,714,799 24		» 7,011,625 »		» 13,790,495 95		» 12,974,290 »
	» »		» »		» »		» »
	» 3,707,603 26		» 3,260,343 61		» 10,929,490 53		» 37,225 20
	L. 161,356,260 30		L. 92,260,871 51		L. 122,158,972 2[illegible]		L. 37,002,156 20
	» 2,319,314 01		» 1,644,333 61		» 1,953,604 52		» 502,283 75
	L. 166,675,604 31		L. 93,905,205 12		L. 124,112,576 74		L. 37,504,439 95
	L. 16,419,535 »		L. 12,349,790 »		L. 19,409,515 »		L. 4,550,000 »
	» 4,772,835 »		» 2,168,595 »		» 1,600,920 »		» 450,000 »
	» 837,818 »		» 239,560 »		» 872,285 »		» »
	» »		» »		» »		» »
	» 32,515 61		» 0 09		» 2,328 50		» 323 17
	» 6,741,982 »		» 300,500 »		» 4,759,095 »		» 2,200 »
	» 3,743,415 »		» 805,125 »		» 743,505 »		» 2,500 »
	L. 32,548,130 61		L. 15,863,570 09		L. 27,387,648 50		L. 5,005,023 17
	» »		» »		» »		» »
	»		»		»		»
	» 3,142,944 8[illegible]		» »		» »		» »
	» 3,560,800 »		» 813,775 »		» 2,344,825 »		» 94,600 »
	» 69,311 25		» »		» »		» »
	L. 39,321,186 69		L. 16,707,345 09		L 29,732,473 50		L 5,009,623 17

ISTITUTI DI

(*Segue*) RIASSUNTO *delle situazioni del dì* 31

TITOLI	BANCA NAZIONALE NEL REGNO		BANCO DI NAPOLI	
Biglietti in circolazione.	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare
VALORE.				
Da Lire 25	830,027	L. 20,750,675 »	373,726	L. 9,343,150 »
» 50	1,855,797	» 92,789,850 »	959,417	» 49,970,850 »
» 100	1,891,261	» 189,126,100 »	849,858	» 84,985,800 »
» 200	»	» »	82,113	» 16,428,600 »
» 500	306,191	» 153,095,500 »	72,980	» 36,495,000 »
» 1000	148,553	» 148,353,000 »	20,028	» 26,028,000 »
Totale		L. 604,115,125 »		L. 221,251,900 »
Biglietti di tagli da levarsi di corso.				
Da Lire 0 50	»	L. »	248,513	L. 124,256 50
» 1 »	»	» »	»	» »
» 2 »	»	» »	705	» 1,410 »
» 5 »	»	» »	23,141	» 115,705 »
» 10 » *Scudi (Cessata Banca per le 4 Legazioni)* (1)	28	» 2,128 »	1,501	» 15,010 »
» 20 » *Id. id. id.* (1)	6		2,012	» 40,240 »
» 25 »	6,933	» 173,325 »	»	» »
» 40 »	722	» 28,880 »	»	» »
» 250 » *(Cessata Banca di Genova* (1)	58	» 14,500 »	140	» 35,000 »
» 1000 » *Id. Id.*	24	» 24,000 »		
Totale		L. 601,357,598 »		L. 221,583,521 50
Il rapporto fra il capitale	L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »	
e la circolazione	» 599,857,958 »	è di uno a 3 999	» 217,769,371 50	è di uno a 4 46
Il rapporto fra la riserva	» 255,095,934 55		» 117,002,939 39	
e la circolazione	» 599,857,958 »	è di uno a 2 351	» 217,769,371 50	è di uno a 1 86
Il rapporto fra la riserva	» 255,095,934 55		» 117,002,939 39	
e la circolazione	» 599,857,958 »		» 217,769,371 50	
e gli altri debiti a vista	» 77,192,854 30		» 55,140,332 07	
Totale	» 677,050,812 30	è di uno a 2 654	» 272,909,708 57	è di uno a 2 33
Dedotta la circolazione autorizzata colla legge 28 giugno 1885 e la corrispondente riserva:				
Il rapporto fra il capitale utile	L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »	
e la circolazione	» 520,492,975 »	è di uno a 3 469	» 167,896,544 50	è di uno a 3 44
Il rapporto fra la riserva	» 175,730,951 43		» 67,130,112 35	
e la circolazione	» 520,492,975 »	è di uno a 2 967	» 167,896,544 50	è di uno a 2 49
Il rapporto fra la riserva	» 175,730,951 43		» 67,130,112 35	
e la circolazione	» 520,492,975 »		» 167,896,544 50	
e gli altri debiti a vista	» 77,192,854 30		» 55,140,337 07	
Totale	» 597,685,829 30	è di uno a 3 401	» 223,036,831 57	è di uno a 3 32
Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.				
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio		p. % 5 »		p. % 5 »
Sulle anticipazioni su titoli e valori garantiti dallo Stato 4 ½ % non garantiti dallo Stato 5 %		» »		» 5 »
Per le anticipazioni su sete		» 5 »		» »
Per le anticipazioni su altri generi (Banco di Napoli)		» »		» 4-6
Sui conti correnti passivi		» 1 ½		» 2 ½ 3
Prezzo corrente delle azioni		L. 2250 50		L. »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato		» 11 73		» »

(1) La dicitura in corsivo serve solo per la Banca Nazionale

(a) Carta nominativa L. 31,809,922 68 — (b) Sono d'aggiungere L. 3,814,150 equivalenti ai biglietti di Banca Romana in cassa del Banco.

EMISSIONE

(Mod. B. Reg.to art 22).

del mese di ottobre dell'anno 1886.

BANCA NAZIONALE TOSCANA		BANCA ROMANA		BANCO DI SICILIA		BANCA TOSCANA DI CREDITO	
Numero	Ammontare	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare
254,643	L. 6,366,075 »	264,616	L. 6,615,400 »	150,169	L. 3,754,225 »	»	L. »
166,709	» 8,335,450 »	182,771	» 9,138,550 »	192,036	» 9,601,800 »	38,388	» 1,919,400 »
192,877	» 19,287,700 »	79,703	» 7,970,300 »	107,056	» 10,705,600 »	31,153	» 3,115,300 »
55,230	» 11,046,000 »	14,610	» 2,922,000 »	37,634	» 7,526,800 »	10,922	» 2,184,400 »
35,815	» 17,907,500 »	4,175	» 2,087,500 »	21,539	» 10,769,500 »	11,911	» 5,955,500 »
11,899	» 11,899,000 »	13,645	» 13,645,000 »	6,874	» 6,874,000 »	»	» »
	L. 74,841,725 »		L. 42,378,750 »		L. 49,231,925 »		L. 13,174,600 »
143,770	L. 71,885 »	127,632	L. 63,816 »	»	L. »	»	L. »
26,232	» 26,232 »	35,596	» 35,596 »	93,290	» 93,290 »	»	» »
5,846	» 11,692 »	»	» »	13,988	» 27,976 »	»	» »
395	» 1,975 »	2,217	» 11,085 »	2,717	» 13,585 »	»	» »
267	» 2,670 »	962	» 9,620 »	911	» 9,110 »	»	» »
1,085	» 21,700 »	317	» 6,340 »	418	» 8,360 »	1,086	» 21,720 »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
	L. 74,977,879 »		L. 42,595,207 »		L. 49,384,246 »		L. 13,196,320 »
L. 21,000,000 »		L. 15,000,000 »		L. 12,000,000 »		L. 5,000,000 »	
» 74,977,879 »	è di uno a 3 57	» 42,505,207 »	è di uno a 2 833	» 49,384,246 »	è di uno a 4 115	» 13,196,320 »	è di uno a 2 63
» 32,548,130 61		» 15,863,570 »		» 27,387,648 50		» 5,005,023 17	
» 74,977,879 »	è di uno a 2 30	» 42,505,207 »	è di uno a 2 079	» 49,384,246 »	è di uno a 1 803	» 13,196,320 »	è di uno a 2 63
» 32,548,130 61		» 15,863,570 »		» 27,387,648 50		» 5,005,023 17	
» 74,977,879 »		» 42,505,207 »		» 49,384,246 »		» 13,196,320 »	
» 740,554 95		» 949,468 »		» 33,054,789 74		» 14,393 54	
» 75,718,433 95	è di uno a 2 32	» 43,454,670 »	è di uno a 2 739	» 82,438,935 74	è di uno a 3 010	» 13,210,713 54	è di uno a 2 63
L. 21,000,000 »		L. 15,000,000 »		L. 12,000,000 »		» »	
» 63,676,600 »	è di uno a 3 03	» 40,437,187 »	è di uno a 2 695	» 45,014,844 08	è di uno a 3 751	» »	è di uno a » »
» 21,246,851 31		» 13,795,550 »		» 23,018,246 58		» »	
» 63,676,600 »	è di uno a 3 »	» 40,437,187 »	è di uno a 2 331	» 45,014,844 08	è di uno a 1 955	» »	è di uno a » »
» 21,246,851 31		» 13,795,550 »		» 23,018,246 58		» »	
» 63,676,600 »		» 40,437,187 »		» 45,014,844 08		» »	
» 740,554 95		» 949,468 »		» 33,054,789 74		» »	
» 64,417,154 95	è di uno a 3 03	» 41,386,650 »	è di uno a 3 »	» 78,069,583 82	è di uno a 3 391	» »	è di uno a » »
p. %	5 »	p. %	5 %	3 m. p. % 4 3/4	4 m. 5 1/4	p. %	4 50
»	5 »	»	5 »	5	» »	»	4 50
»	5 »	»	» »	5	» »	»	» »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
»	1 50	»	2 e 2 1/2	»	» »	»	2 50
L.	1,180 »	L.	1,252 50	L.	»	L.	550 »
»	5 »	»	5 %	»	»	»	5 20

(2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419).

Compagnia di Assicurazione di Milano

SOCIETA' ANONIMA *instituita nell'anno 1826*

Capitale nominale L. 5,200,000 — Emesso e versato L. 933,400.

I signori azionisti, conformemente alla lettera loro ricapitata a domicilio, sono invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria fissata pel giorno 28 novembre 1886, ad un'ora pomeridiana, alla sede sociale in Milano, via Lauro, num. 7, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio sull'esercizio dell'anno 1885 della Sezione Incendi e presentazione del relativo bilancio.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Deliberazioni sul bilancio e riparto utili risultanti.
4. Elezione di due consiglieri in surrogazione dei signori Maccabruni comm. ing. Rinaldo e Magressi cav. ing. Giacomo, uscenti per anzianità.
5. Determinazione della retribuzione dei sindaci.
6. Elezione di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Il Presidente: G. VITTADINI.

2459 Il Direttore: CARLO LUCCINI.

Associazione Filantropica Napoletana

SOCIETÀ ANONIMA 2458

Proprietà immobiliare L. 1,300,000 — *Azioni liberate* L. 195,300

SEDE IN NAPOLI

Assemblea generale dei Soci.

Il presidente del Consiglio amministrativo avvisa gli azionisti che l'assemblea generale avrà luogo domenica 5 dicembre 1886, alle ore 12 meridiane, nella sede dell'Associazione Costituzionale, sita Largo della Carità, n. 6, palazzo Mastellone, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Rapporto dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio e deliberazione sulla ripartizione degli utili;
4. Elezione degli amministratori;
5. Elezione dei sindaci ordinari e supplenti.

Napoli, 15 novembre 1886.

Il Presidente del Consiglio amministrativo
MARINO TURCHI.

NB. A norma dell'articolo 25 dello statuto, per essere ammesso a far parte dell'adunanza generale, ciascun socio dovrà esibire il certificato delle sue azioni.

Tuttavia ognuno dei soci, laddove non possa intervenire, potrà delegare soltanto un altro socio che lo rappresenti, il che potrà farsi con lettera.

Regia Prefettura di Torino

AVVISO D'ASTA *a termini abbreviati.*

L'incanto fissato pel 12 corrente per lo

Appalto dei lavori di costruzione dell'edifizio ad uso degli Istituti di fisica e di igiene sperimentale della Regia Università di Torino, per la presunta somma soggetta a ribasso d'asta di lire 573,890,

essendo riuscito infruttuoso, si previene il pubblico che nel giorno 26 pure corrente, alle ore 10 antimeridiane, dinanzi al signor Prefetto, o chi per esso, si terrà un secondo incanto per lo appalto stesso, con avvertenza che l'aggiudicazione seguirà quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto, dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare a questa Prefettura le loro offerte, estese su carta bollata da una lira, debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori, che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito nella scheda prefettizia.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 25 marzo 1872, colle modificazioni in esso introdotte in data 8 marzo 1885, visibili assieme ai disegni ed alle altre carte del progetto in quest'ufficio (sezione 1ª).

Il termine utile per dare compiutamente ultimati i lavori sarà di giorni cinquecento a decorrere da quello in cui l'appaltatore ne avrà ricevuta la consegna.

Per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito provvisorio di cui appresso, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di loro domicilio;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 20,000 e quella definitiva in lire 60,000, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 8 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare a quell'ufficio offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 8 o scadrà alle ore 11 antimeridiane precise del 4 dicembre p. v.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Torino, 13 novembre 1886.

2472 *Il Segretario di Prefettura:* E. LEGNANI.

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ANONIMA della Ferrovia Poggibonzi-Colle Val d'Elsa

Capitale sociale L. 400,000, completamente versato.

In relazione al deliberato del Consiglio d'amministrazione del 10 corrente, gli azionisti della sopra nominata Società sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 19 dicembre prossimo, alle ore 12 meridiane nei locali della sede della Società in Milano, piazza Belgiojoso, n. 2, allo scopo di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione sullo stato e bisogni della Società e discussione e deliberazione sulla proposta per l'aumento del capitale sociale.

Il deposito delle azioni dovrà esser fatto non più tardi del 9 dicembre prossimo nel locale della sede sociale in Milano, ed a norma dell'art. 16 dello statuto sociale.

Milano, 11 novembre 1886.

2446 Il Presidente: VITTORIO FINZI.

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ANONIMA della Ferrovia MODENA-VIGNOLA

Capitale sociale L. 600,000 — Capitale versato L. 180,000.

Gli azionisti della sopranominata Società sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 5 dicembre prossimo, alle ore 12 meridiane, nel locale della sede della Società in Milano, Piazza Belgiojoso, n. 2, allo scopo di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Nomina di due consiglieri d'amministrazione in sostituzione dei signori Valer Mabille ed Augusto Setti, dimissionari.
3. Deliberazione sul pagamento degli interessi agli azionisti durante la costruzione.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto non più tardi del giorno 25 corrente novembre nel locale della Società in Milano, ed a norma dell'art. 25 dello statuto sociale.

Milano, 11 novembre 1886.

2447 Il Presidente: VITTORIO FINZI.

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ DELLE CARTIERE MERIDIONALI

SOCIETÀ ANONIMA — SEDE IN NAPOLI

Capitale sociale lire 1,500,000, versato

PRIMA CONVOCAZIONE.

A norma degli art. 25 e 26 dello Statuto Sociale, gli Azionisti della Società delle Cartiere Meridionali sono convocati in Assemblea generale straordinaria negli uffici della Società di Credito Meridionale in Napoli per il giorno 4 dicembre prossimo all'ora 1 pomeridiana.

Secondo l'articolo 24 dello statuto hanno dritto ad intervenire all'Assemblea generale tutti gli Azionisti che abbiano fatto il deposito delle loro Azioni presso la Società di Credito Meridionale, 57 Monteoliveto, cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ordine del giorno:

Proposta di operazione fondiaria.

Proposta di proroga della durata della Società.

Napoli, 12 novembre 1886.

Per il Consiglio d'Amministrazione
Il Presidente: LEOPOLDO PERSICO.

2406

Sottoprefettura del Circondario di Viterbo

Avviso d'Asta.

Innanzi il signor sottoprefetto del circondario, o di chi legalmente lo rappresenta, il giorno di venerdì 26 corrente novembre, alle ore 10 ant., in una sala dell'ufficio di questa Sottoprefettura, si procederà al primo esperimento d'asta, col metodo della candela vergine, per l'appalto dei lavori di costruzione di un muro di cinta della Casa penale di Viterbo, per la somma di lire 24,350, soggetta a ribasso d'asta.

Coloro che vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentarsi a fare le loro offerte in ribasso del prezzo sopraccennato, che non potranno essere inferiori dell'uno per cento.

L'impresa sarà vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto 15 maggio 1886, visibile in questa segreteria durante le ore di ufficio, ed alle disposizioni del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato in data 4 maggio 1885, n. 3074, per tutto quanto abbiano relazione all'appalto di cui trattasi.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno all'atto della medesima presentare:

1° Il certificato d'idoneità di cui all'art. 77 del regolamento suddetto;

2° La ricevuta da cui risulti avere essi versato a titolo di deposito, in garanzia delle proprie offerte, la somma di lire 1000 in una Cassa di Tesoreria provinciale: non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

All'atto della stipulazione del contratto dovrà presentarsi dall'Intraprenditore una cauzione definitiva pari al decimo dell'importare netto delle opere di appalto.

L'aggiudicatario dovrà altresì presentare prima della stipulazione del contratto un supplente o fidejussore nei modi e per gli effetti di cui all'art. 8 del capitolato generale.

I lavori dovranno essere incominciati tosto che avrà avuto luogo la regolare consegna, a termini dell'articolo 338 della vigente legge sui lavori pubblici, e dovranno essere compiuti entro il termine di cinque mesi dalla data del verbale della consegna medesima.

Il contratto sarà subordinato alla approvazione del Ministero dell'Interno.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiore al ventesimo, resta stabilito a giorni dieci successivi al deliberamento provvisorio, che scadranno alle ore 10 antimeridiane del giorno 7 dicembre p. v.

Le spese d'asta e le altre relative al contratto sono a carico dell'accollatario.

Viterbo, 13 novembre 1886.

2454 Il Segretario della Sottoprefettura: GHERSI.

Intendenza di Finanza della Provincia di Firenze

AVVISO D'ASTA

Il Consiglio d'amministrazione del fondo di massa del corpo delle guardie di finanza in seduta del dì 28 di giugno p. p., avendo stabilito di aprire presso questa Intendenza un pubblico incanto per il trasporto ed imballaggio degli oggetti di divisa, biancheria, scarpe e buffetteria, e di qualunque altro articolo che si riferisca all'abbigliamento delle guardie di finanza, dal magazzino centrale di Firenze alle varie ispezioni delle guardie di finanza del Regno, in obbedienza agli ordini ricevuti con dispaccio del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle), in data 8 novembre volgente, n. 197040-7997, si fa noto quanto appresso:

Art. 1. L'incanto si farà per mezzo di offerte segrete sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal relativo capitolato d'oneri, nonchè dal vigente regolamento di Contabilità generale il dì 27 (ventisette) del volgente mese di novembre a ore 11 antimeridiane, e, giusta la disposizione Ministeriale impartita col suddetto dispaccio, l'aggiudicazione ne sarà definitiva.

Le offerte potranno presentarsi all'asta o farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Art. 2. Il prezzo in base al quale sarà aperta l'asta è di lire 19 (lire diciannove) per ogni cento chilogrammi del peso netto delle relative spedizioni per qualsiasi località. In questo prezzo è anche compreso il compenso per l'imballaggio.

Art. 3. Nel consegnare o rimettere la loro offerta, gli aspiranti dovranno, a garanzia della medesima, giustificare d'avere effettuato in una delle Tesorerie del Regno un deposito di lire 3325 in numerario o in in titoli di rendita del Debito Pubblico; al valore di Borsa, od esibire un certificato della Camera di commercio del luogo di residenza datato da un epoca non anteriore di due mesi, nel quale si faccia fede della loro moralità e solvibilità.

Art. 4. Il capitolato d'oneri che dovrà regolare il servizio di trasporto e la pure annessa tabella indicante le ispezioni da provvedersi, il peso annuo presunto degli oggetti da trasportarsi e il termine rispettivamente assegnato ai relativi trasporti, che dovranno far parte integrale del contratto d'appalto, sono ostensibili presso questa Intendenza di finanza.

Art. 5. L'aggiudicazione seguirà a favore di quello fra gli aspiranti la cui offerta di ribasso sul prezzo fissato sarà al di sotto dell'offerta presentata dagli altri aspiranti ed avrà raggiunto il *minimo* del ribasso contenuto nella scheda segreta che sarà aperta il giorno dell'asta in conformità delle disposizioni del regolamento di Contabilità generale.

Art. 6. Le offerte per essere valide dovranno essere stese su carta bollata da una lira in modo chiaro e preciso ed esprimere in tutte lettere ed in cifre il ribasso offerto, portare la firma dell'offerente ed indicare il luogo del suo domicilio. Non si terrà alcun conto delle offerte per persone da nominare o condizionate.

Art. 7. L'aggiudicatario dovrà nel termine di giorni quindici presentarsi a questa Intendenza per la stipulazione del contratto. Quando egli non si presenti in questo termine per la detta stipulazione, prestando la cauzione stabilita dal capitolato d'oneri, diverrà proprietà immediata dell'Amministrazione della Massa del corpo delle guardie di finanza il deposito fatto per adire all'asta.

Art. 8. Le spese per la stampa e pubblicazione degli avvisi d'asta, per la stipulazione del contratto e copie del medesimo, nonchè i diritti di registro, bollo ed altro, saranno a carico del deliberatario.

Dalla Intendenza di finanza, Firenze li 12 novembre 1886.

2474 L'Intendente: G. BERTOLINI.

(1ª *pubblicazione*).

AVVISO.

Al signor Presidente e giudici del Tribunale civile e correzionale di Sant'Angelo dei Lombardi,

Gli eredi del defunto signor Gennaro Freda, notaio, colla residenza nel comune di Monteverde, in provincia di Avellino, chieggono lo svincolo del patrimonio e cauzione prestata nell'anzidetta qualità dal nominato loro genitore nell'ammontare di lire 1700, e depositata sulla abolita Cassa di Ammortizzazione.

Il tutto ai sensi dell'articolo 38 della vigente legge sul notariato.

Sant'Angelo dei Lombardi, sette ottobre 1886.

Proc. Alessandro Rossi.

Numero 212 registro presentazione ricorsi.

Esibita nella cancelleria del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, oggi 8 ottobre 1886.

2439 BARTOLOMEI canc.

AVVISO PER AUMENTO DI SESTO.

Il cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Roma

Fa noto

Che nell'udienza del giorno 10 corrente, avanti la prima sezione di questo Tribunale civile, per mezzo di pubblici incanti si procedette alla vendita del seguente fondo espropriato

Ad istanza

di De Romanis Riccardo, domiciliato elettivamente presso il procuratore signor Giuseppe Casini,

In danno

di Cantoni Tito di Giovanni, domiciliato in Roma, via del Lavatore, 37:

Casa in Albano Laziale, via San Paolo, composta di 5 piani e 37 vani, segnata in mappa sez. 4ª, coi nn. 90, 712 e 713, del reddito imponibile di lire 960, confinanti Galli Salustri Pietro, Turgis-Palombi Pietro e strada da due lati.

Che detto fondo venne aggiudicato per lire trentaseimila centocinquanta (L. 36,150) al signor Teisseire Adolfo fu Agostino, domiciliato elettivamente in Roma, via Bocca di Leone, n. 50.

Che su detto prezzo può farsi l'aumento non minore del sesto, con dichiarazione da emettersi in cancelleria nei quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Che detto termine scade col giorno ventisette corrente mese di novembre, con avvertenza che l'offerente dovrà uniformarsi al disposto dell'articolo 680 Codice di procedura civile.

Roma, 14 novembre 1886.

2451 Il vicecanc. CASTELLANI.

AVVISO.

Consiglio Notarile Provinciale

DI NAPOLI.

Il sottoscritto rende noto di dovere provvedersi alla piazza di notaro vacante nel comune di Villaricca per la morte di quel notaro signor Taglialatela Vincenzo.

Chiunque vorrà concorrervi dovrà, nel termine prescritto dal capoverso dell'art. 10 legge notarile, presentare gli analoghi documenti nella Segreteria di questo Consiglio.

Napoli, 12 novembre 1886.

Il Presidente

2457 GIOVANNI VILLAMAINA.

ESTRATTO DI CITAZIONE.

Con decreto 21 ottobre scorso del presidente del Tribunale civile di Torino, su ricorso dell'avvocato Luigi Airaldi, residente in quella città ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'avvocato Antonio Alborno, via dei Crescenzi n. 30, fu autorizzato, a cautela dei crediti del ricorrente il sequestro a mani dell'Amministrazione dei lavori pubblici, o della Direzione Generale del Tesoro, dallo stesso dovute a G. Francesco e G. Luigi Rosa, nonchè alla loro madre Agostina Grandjanin, eredi del rispettivo padre e marito G. Antonio Rosa, tutti residenti in Lione, per la quota loro spettante, nella premessa qualità, nel credito della impresa Rosa e Bocchia verso l'Erario, in dipendenza dell'appalto del tronco da San Paolo a Villafranca d'Aosta, per la cui liquidazione verte lite dinanzi la Corte d'appello di Torino.

Il sequestro fu eseguito come da verbali, 21 ottobre, usciere Reggiani, e 15 novembre, usciere Palumbo, presso le suddette Amministrazioni per lire diecimila ed interessi dal maggio 1883 sulla parte del G. Francesco Rosa e per altre lire quindicimila sull'intiera quota degli eredi Rosa predetti, i quali con atto 17 corrente mese, usciere Colombi, furono a termini degli articoli 931, 141 e 150 Codice procedura civile, notificati dal ricorso e decreto di sequestro e citati a comparire nel termine di legge ed all'udienza dei dodici gennaio prossimo innanzi al Tribunale civile di Roma per conferma del sequestro, il *G. Francesco Rosa* in proprio e l'*Agostina Grandjanin* tanto in proprio che quale amministratrice del minorenne suo figlio G. Luigi.

Roma, 17 novembre 1886.

2480 COLOMBI CRISTOFORO.

(2ª *pubblicazione*)
ESTRATTO DI BANDO
per vendita giudiziale.

Il cancelliere del Tribunale civile di Frosinone,

Visto l'atto di precetto del 21 novembre 1884, notificato ad istanza di Maria Marella vedova di Florenzo Lucarini in nome, non che di Giuseppe, Emilio e Muzio Lucarini, di Villa S. Stefano, e domiciliati elettivamente in Frosinone presso il loro procuratore signor Giacinto Narducci, ammessi al gratuito patrocinio con decreto 23 marzo 1872, contro Giacinto Marella fu Domenico Antonio o suoi figli nati e nascituri, sotto la rappresentanza del signor Gio. Ant. Gizzi, curatore speciale ai medesimi deputato, il primo domiciliato in Villa S. Stefano, e l'altro in Frosinone, qual precetto si fece per lire 1401 55 sopra diversi fondi, ed ora si procede per un residuo di essi, che sono li seguenti:

1. Terreno seminativo, territorio di Villa S. Stefano, contrada Montella o Mortella, di are 62 50, mappa n. 734, stimato lire 178.

2. Simile con farnie e castagne in detto territorio, contrada Perasano, di are 28, mappa num. 436, stimato lire 136 80.

3 Simile nella stessa contrada, di are 17 50, mappa num. 390, stimato lire 79.

4. Simile nel suddetto territorio, contrada Fontana Carbone, di are 77 20, mappa numero 2079, stimato lire 106 60.

5. Simile seminativo vitato in detto territorio, contrada Vallefredda, distinto in quattro appezzamenti, della complessiva superficie di are 41 80, stimato lire 153 60.

6. Simile ortivo, di are 3 e cent. 60, sez. 1ª, n. 1489, contrada Pagliaro Palombo, stimato lire 69 60.

7. Orto asciutto, contrada Vallorea, di are 4, n. 1293, stimato lire 31 40.

8. Idem vitato con farnie, contrada Ciglia, di are 43 80, nn. 829 e 834, stimato lire 113 59.

9. Simile seminativo con farnie, contrada Addrento, di are 47 70, stimato lire 161 60.

10. Terreno pascolivo olivato, contrada S. Caterina, nn. 692 e 694, stimato lire 192 40.

11. Terreno ortivo, contrada Fontana Nuova, di are 6 40, n. 1436, stimato lire 93 80.

12. Terreno pascolivo, olivato, contrada Pagliar Palombo, di are 33 20, nn. 334 e 336, stimato lire 26.

13. Simile in contrada Colli, di are 29 50, n. 1761, stimato lire 81. Questo numero, come puro il n. 1751, valutato nel n. 6 del precetto sono ambedue compresi nel terreno degli eredi di Lucarini Florenzo, e da questi sono attualmente posseduti.

14. Simile, contrada Vallefredda, di are 36, n. 1825, stimato lire 78 40.

15. Simile con farnie, contrada Sparello, di are 40 80, n. 1859, stimato lire 159 20.

16. Simile boschivo, contrada Vallefredda, di are 19, n. 1865, stimato lire 49 80.

17. Simile seminativo, vitato, contrada Valle S. Giovanni, di are 18, n. 1766, stimato lire 80 40, e ritenuto da Bono no Michele.

18. Simile seminativo, contrada Vallefredda, o S. Maria la Stella, di are 25, n. 1958, stimato lire 91 20.

19. Simile sterile, contrada Vallefredda, di are 38 50, n. 1996, stimato lire 50.

20. Simile parte pascolivo incolto, e parte olivato, contrada Le Ferrare, num. 2155, di are 38 80, stimato lire 176 40.

21. Terreno seminativo, contrada Prata signori, o Prata Cesano, di are 21 90, n. 1595, stimato lire 131 40.

22. Simile in parte olivato, e parte arborato, vitato, seminativo, contrada Porcini, di are 96 70, nn. 1923 e 987, stimato lire 255 20. È intestato a Marella Giacinto, ma l'utilista Pagiossi Baldassarre dice che il canone è stato sempre pagato a Marella Carlo fu Domenico dotale Tamburrini. Il valore dei numeri segnati nel precetto 68 e 69, desunto dalla parte proporzionale del canone che si paga per i tre numeri di mappa, compreso quello del fondo del detto Carlo Marella, può essere stimato come si è detto lire 255 20.

23. Simile seminativo, vitato, contrada Fontanelle (precetto nn. 70, 71, 72) di are 28 40, nn. 1004, 1005, 1006, stimato lire 74 50. Questo terreno è ritenuto in enfiteusi da Leo Salvatore, il quale corrisponde il quarto dei prodotti.

Condizioni della vendita.

1. La vendita avrà luogo per tanti lotti quanti sono i fondi, e gli incanti si apriranno sul prezzo di stima a ciascuno di essi assegnato dal perito Cristofari a mente della relazione 11 settembre 1885, diminuiti detti prezzi rispettivamente di sei decimi, giusta le sentenze del Tribunale 11 maggio, 20 luglio e 15 ottobre 1886.

2. L'aggiudicatario prenderà gli immobili nello stato in cui si trovano con tutte le servitù attive e passive.

3. Qualora su detti fondi vi gravitano canoni ed altri pesi, l'aggiudicatario avrà diritto a farsene rivalere, ritenendo dal prezzo il corrispondente capitale.

4. Saranno a carico dell'aggiudicatario le spese della sentenza di vendita, tassa di registro, trascrizione, e le altre spese occorrenti.

5. Chiunque intenderà concorrere all'asta dovrà depositare il decimo del prezzo d'incanto, ed una somma approssimativa per le spese di vendita, che si fissa in lire 150 per ciascun lotto.

6. Il prezzo rimarrà nelle mani dell'aggiudicatario per pagarlo ai creditori in seguito alle note di collocazione, ed intanto dovrà corrispondere agli interessi al 5 per cento dal dì in cui addiverrà definitiva la vendita.

Ordina ai creditori iscritti di depositare in questa cancelleria entro 30 giorni le loro domande di collocazione dalla notifica del presente motivate coi documenti giustificativi, onde possa aver luogo il giudizio di graduazione all'istruzione del quale venne delegato il giudice signor avv. Camillo Ricciardelli.

Frosinone, li 9 novembre 1886.

Il vicecanc. G. Bartoli.

Per copia conforme,

2405 G. Narducci proc.

(2ª *pubblicazione*)
AVVISO.

Il cancelliere del Tribunale civile di Chieti

Avvisa

Che il signor Achille Troilo, nella qualità di tutore del minorenne Ernesto Berardelli, e la signora Anna Berardelli, domiciliati e residenti in Chieti, hanno presentata domanda in questa cancelleria per lo svincolo della cauzione di lire mille settecento, depositata nella Cassa dei Depositi e Prestiti dal defunto loro padre Luigi Berardelli per l'esercizio della sua professione di notaro nel comune di Villamagna.

Chiunque abbia diritto ad opporsi al cennato svincolo si presenterà nella detta cancelleria per gli adempimenti di legge.

Chieti, 29 ottobre 1886.

2271 Il canc. C. Pantanelli.

CITTÀ DI SPEZIA

Avviso di seguìto deliberamento.

L'appalto per la manutenzione triennale delle vie urbane e suburbane essendo stato oggi deliberato per annue lire 16,753 50,

Si fa noto

che a detto correspettivo potrà esser fatto ulteriore ribasso non inferiore al ventesimo fino a mezzodì delli 29 corrente.

Spezia, 13 novembre 1886.

2461 ROISENO, segretario.

AVVISO.

Colla presente privata scrittura da valere quale istrumento, ecc., fra i signori Guerrini Natale del fu Filippo e Orazio Felici di Gaetano, entrambi elettivamente domiciliati in via Venti Settembre, n. 49 ammezzato, in Roma, si è costituita una Società in nome collettivo ed hanno stabilito e convenuto quanto appresso:

1. Lo scopo di detta Società è di costruire fabbricati ed intraprendere altri lavori alle costruzioni inerenti.

2. Il capitale sociale viene per ora fissato in lire diecimila (L. 10,000), da aumentarsi a seconda dello sviluppo che assumeranno i lavori, in parti eguali, come in parti eguali si sono versate le lire 10,000.

3. La gestione sociale sarà affidata al socio signor Guerrini Natale e la ragione sociale, nonchè la denominazione, sarà Guerrini Natale e Felici Orazio, aventi la firma collettiva, e firmeranno:

N. Guerrini.
O. Felici.

4. La durata della Società rimane stabilita per anni cinque.

5. I guadagni o le eventuali perdite saranno divisi in parti eguali.

6. Nessun socio potrà ritirare in tutto o in parte la propria quota se non dopo integralmente soddisfatto ogni affare sociale.

7. Del resto i soci sono in tutto e per tutto eguali fra loro, nessuno di essi potrà trattare o definire affari riguardanti lo scopo della Società se prima non si è accordato coll'altro.

8. La sede della Società viene fissata in Roma, via Venti Settembre, n. 49 ammezzato.

9. In caso di controversie che sorgessero fra soci saranno rimesse e definite le vertenze di un arbitro, composto di tre membri, dei quali due verranno scelti da ciascun socio ed il terzo dai due componenti l'arbitraggio, il giudizio del quale sarà inappellabile.

10. La contabilità sarà tenuta da un contabile segretario, che sarà obbligato a sottoporre alla firma sociale tutti gli atti inerenti all'amministrazione della Società, e questi sarà scelto di comune accordo.

11. In tutto ciò che nella presente scrittura non è contemplato, si rimettono le parti a quanto prescrivono il Codice di commercio e le vigenti leggi.

12. Quest'atto verrà reso pubblico a forma di legge ed all'osservanza del medesimo i contraenti formalmente si obbligano.

Roma, questo giorno otto di novembre 1886.

Guerrini Natale.
Felici Orazio.

Presentato addì 15 novembre 1886, ed inscritto al n. 339 del reg. d'ordine, al n. 239 del reg. Trascrizioni, ed al n. 100 del registro Società, volume 2°, Elenco 239.

Roma, li 15 novembre 1886.

Il Canc. del Trib. di Comm.

2464 L. Cenni.

(2ª *pubblicazione*)
AVVISO.

In conformità del disposto dall'articolo 69 della legge 17 aprile 1859 per l'esercizio delle funzioni da procuratore, ed all'oggetto di ottenere lo svincolamento della cauzione portata dal causidico Bartolomeo Corona fu Francesco, si notifica che il medesimo si è reso defunto il 2 di novembre 1870.

Biella, 27 ottobre 1886.

2245 Avv. Silvio Colonna proc.

AVVISO.

Onorevole signor presidente del Tribunale civile di Roma,

Con atto del giorno 21 gennaio 1886, usciere Baldazzi, venne fatto precetto al rev. Don Francesco Pescatori, nella qualifica di amministratore dell'Opera pia dell'Ascia di Marino, di pagare nel termine di giorni trenta lire 2004 e cent. 81, dovute all'Arcispedale di S. Giacomo in Augusta di Roma, in forza di sentenza del Tribunale civile 21 luglio 1885, debitamente notificata, qual termine decorso senza che si fosse effettuato il pagamento, si sarebbe proceduto a richiesta del detto Arcispedale alla subastazione dei fondi nel precetto suddetto descritti; ora essendo decorso il termine fissato e volendosi procedere alla vendita, il sottoscritto procuratore nell'interesse dell'Arcispedale summenzionato fa domanda alla Signoria Vostra affinchè voglia nominare un perito che ne faccia la stima a forma di legge.

Fondi da vendersi.

1. Canneto posto nel territorio di Marino, in contrada Conetta, segnato in mappa col n. 1719, sez. 2ª, di diretto dominio del principe Colonna, confinante con Bernabei Agostino e Fannoni Domenico, salvi ecc.

2. Canneto in contrada Val dei Mosti, confinante con Leonardi Filippo, Sanpaolo Geltrude, e segnato in mappa col n. 1765, sez. 1ª.

3. Canneto in contrada Campo Fattore, segnato in mappa coi nn. 1489, 1493, 1494, sez. 1ª, formanti un solo corpo, confinante con la strada, con Trinca Domenico e Trinca Rosa.

4. Vigna in vocabolo Collo Picchioni, segnata in mappa col n. 1495, sez. 1ª, confinante con i fondi sopramenzionati al n. 3 e con i beni in detto numero formanti un sol corpo.

5. Vigna in voc. Picchioni, segnata in mappa col n. 655, sez. 2ª, confinante col territorio di Castel Gandolfo, con Limiti Natale e Vinciguerra Paolo.

6. Canneto in vocabolo Castelluzza, segnato in mappa col n. 861, sez. 2ª, confinante con Limiti-Fabi Livia, De Venanzio Natale e Bernabei Filippo.

7. Porzione di casa posta in Marino alla piazzetta di mezzo, segnata ai civici nn. 24 e 25, composta di porzione del piano terreno al num. 24, e del primo e secondo piano al civ. n. 25, segnata in mappa col n. 2480, sez. 1ª, confinante la strada per due lati, con Trovalusci Giovanni e Paolo ed altri fratelli.

2456 Avv. Ferdinando Alessandri.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.